

Legge tributaria

(del 21 giugno 1994)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio 13 ottobre 1993 n. 4169 del Consiglio di Stato e il rapporto 26 aprile 1994 n. 4169 R1 della Commissione speciale in materia tributaria,

decreta:

PARTE PRIMA INTRODUZIONE

Oggetto della legge

Art. 1 ¹Il Cantone preleva secondo questa legge:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
- b) un'imposta sull'utile, sul capitale e sugli immobili delle persone giuridiche;
- c) un'imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche;
- d) un'imposta sugli utili immobiliari;
- e) un'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

²Rimangono riservate le disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia imposizione.

Imposta cantonale base e coefficiente di imposta cantonale

Art. 1a ¹Le imposte sul reddito e sulla sostanza, quelle sull'utile e sul capitale come pure quelle alla fonte sono determinate applicando le aliquote della presente legge. Esse costituiscono l'imposta cantonale base che fa stato ai fini dell'applicazione del coefficiente cantonale di imposta e del calcolo delle relative imposte comunali (art. 276 LT).

²L'imposta effettiva richiesta corrisponde all'imposta base cantonale moltiplicata con il coefficiente di imposta cantonale.

³Il coefficiente di imposta è identico per tutte le imposte di cui al cpv. 1.

Determinazione del coefficiente di imposta

Art. 1b ²Il coefficiente di imposta cantonale è pari al 100%.

²Esso può essere modificato annualmente dal Gran Consiglio nell'ambito dell'adozione del preventivo tenuto conto del risultato di esercizio previsto e in particolare delle esigenze imposte dagli articoli 31a cpv. 3, 31b cpv. 5 e 31f della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF).

³La modifica del coefficiente è soggetta a referendum facoltativo.

PARTE SECONDA IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE TITOLO I Assoggettamento CAPITOLO I Appartenenza fiscale

Appartenenza personale

Art. 2 ¹Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone.

²Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

³La dimora fiscale nel Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

- a) almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
- b) almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

⁴Non ha domicilio o dimora fiscali chi, domiciliato fuori Cantone, soggiorna nel Cantone unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.

⁵...

¹ Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 314.

² Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 314.

Appartenenza economica

1 Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi

Art. 3 ¹Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- a) sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese nel Cantone;
- b) tengono stabilimenti d'impresa nel Cantone;
- c) sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
- d) ...⁴

²Per stabilimento d'impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerati tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.

2 Altri elementi imponibili

Art. 4 ¹Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- a) esercitano un'attività lucrativa nel Cantone;
- b) in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe remunerazioni;⁵
- c) sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone;
- d) ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
- e) ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
- f) ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale.
- g) fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone.⁶

²Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.

Estensione dell'assoggettamento

Art. 5 ¹L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone.

²L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4.

³Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subite all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono riservate le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.⁷

⁴Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta.

⁵...⁸

Calcolo dell'imposta in caso di assoggettamento parziale

³ Cpv. abrogato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.

⁴ Lett. abrogata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

⁵ Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

⁶ Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

⁷ Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

⁸ Cpv. abrogato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.

Art. 6 ¹Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

²Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l'aliquota corrispondente al reddito conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta.

CAPITOLO II

Inizio e fine dell'assoggettamento

Principio

Art. 7 ¹L'assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone o vi sono acquisiti elementi imponibili.

²L'assoggettamento cessa con la morte o la partenza del contribuente dal Cantone o con l'estinzione degli elementi imponibili nel Cantone.

³Nelle relazioni intercantionali resta riservato l'articolo 54.⁹

CAPITOLO III

Norme speciali concernenti l'imposta sul reddito e sulla sostanza

Coniugi; partner registrati; figli sotto l'autorità parentale¹⁰

Art. 8 ¹Il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni.

^{1bis}Il reddito e la sostanza di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata.¹¹

²Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all'autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cumulati con quelli di chi detiene l'autorità parentale.

³Sul reddito d'attività lucrativa dipendente, il figlio è tassato tuttavia unicamente a partire dall'anno in cui compie il 18.mo anno di età.

Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale¹²

Art. 9¹³ ¹Le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società semplici, come pure le comunioni ereditarie non soggiacciono all'imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi.

²Il reddito e la sostanza degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICoI) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.

³...

Società commerciali estere e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica

Art. 10 Le società commerciali estere e le altre comunità di persone estere senza personalità giuridica assoggettate all'imposta in virtù dell'appartenenza economica sono imponibili conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche.

Successione fiscale

Art. 11 ¹Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti ed obblighi fiscali. Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

²Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e della parte di aumento o di beni comuni che, in virtù del regime dei beni, riceve in più della sua quota parte legale secondo il diritto svizzero.

^{2bis}Il partner registrato superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e dell'importo che riceve in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.¹⁵

⁹ Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

¹⁰ Nota marginale modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.

¹¹ Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.

¹² Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

¹³ Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

¹⁴ Cpv. abrogato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

³Su richiesta dell'autorità fiscale, gli eredi sono tenuti a designare un rappresentante comune residente in Svizzera. In caso contrario l'autorità fiscale procede alla designazione d'ufficio.

Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale

Art. 12 ¹I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell'imposta complessiva quando uno di essi è insolubile oppure ne fa richiesta scritta, all'autorità fiscale, entro trenta giorni dall'intimazione della tassazione. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito e alla sostanza dei figli.

²La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.

³Con il contribuente rispondono solidalmente:

- a) i figli soggetti all'autorità parentale, fino a concorrenza della loro quota nell'imposta complessiva;
- b) i soci, domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita fino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all'estero;
- c) i compratori o i venditori di immobili siti nel Cantone fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo di acquisto, per le imposte dovute da un mediatore senza domicilio fiscale in Svizzera (art. 4 cpv. 1 lett. g) per l'attività mediatrice prestata al compratore o venditore;¹⁵
- d) le persone incaricate della liquidazione d'impresе o stabilimenti d'impresа siti nel Cantone, dell'alienazione o della realizzazione di fondi siti nel Cantone, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto ove il contribuente non abbia domicilio fiscale in Svizzera.

⁴L'amministratore dell'eredità e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto fino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.

⁵In caso di decadenza della responsabilità solidale dei coniugi le singole quote d'imposta sono determinate secondo le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale. Sono pure dati i rimedi giuridici degli articoli da 206 a 208 e da 227 a 231.

Imposizione globale secondo il dispendio

Art. 13 ¹Le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscali in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza un'imposta calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso.

²Se tali persone non sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare l'imposta secondo il dispendio spetta loro anche oltre tale limite.

³L'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 35). Deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata sull'insieme degli elementi seguenti:

- a) sostanza immobiliare situata nel Cantone e relativi proventi;
- b) beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
- c) valori mobiliari di fonte svizzera e crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera e relativi proventi;
- d) assegni di riposo, rendite e pensioni di fonte svizzera;
- e) diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi sfruttati in Svizzera e relativi proventi;
- f) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

⁴Se, in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione, il contribuente pretende uno sgravio da imposte estere, e se tale sgravio dipende dall'imposizione in Svizzera di tutti i redditi provenienti dall'altro Stato contraente con le aliquote del reddito complessivo, l'imposta è calcolata come segue:

- a) oltre ai proventi menzionati al capoverso 3, vanno inclusi nel calcolo tutti i redditi attribuiti alla Svizzera da tale convenzione di doppia imposizione, dedotte le spese per il loro conseguimento;
- b) l'aliquota applicata è quella corrispondente alla totalità dei redditi.

⁵Per il calcolo dell'imposta in base al dispendio non si tien conto di deduzione alcuna.

⁶Per il calcolo dell'imposta sull'insieme degli elementi menzionati al capoverso 3 sono ammesse unicamente le deduzioni sui proventi della sostanza dell'articolo 31. Le aliquote corrispondono all'insieme di tali elementi maggiorati della sostanza immobiliare situata in altri cantoni e dei relativi proventi.

⁷Il Consiglio di Stato stabilisce le disposizioni relative alla commisurazione del dispendio.

¹⁵ Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.

¹⁶ Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

⁸Il dispendio determinante non può essere inferiore a fr. 400'000.-- annui.¹⁷

CAPITOLO IV Esenzioni

Esenzioni

Art. 14 ¹Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite sono esentate dall'imposta nella misura prevista dal diritto federale.¹⁸

²In caso di assoggettamento parziale si applica l'articolo 6.

TITOLO II Imposta sul reddito CAPITOLO I Redditi imponibili

In generale

Art. 15 ¹Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici.

²Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato.

³Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. Sono riservate le disposizioni concernenti l'imposizione degli utili immobiliari (art. 123-140).¹⁹

Reddito da attività dipendente

1. Principio²⁰

Art. 16 ¹Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.²¹

²Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente come anche analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 38.

2. Partecipazioni di collaboratore

a) In generale

Art. 16a²² ¹Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

- a) le azioni, i buoni di godimento, i buoni di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
- b) le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

²Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

b) Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore

Art. 16b²³ ¹I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

²Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.

³I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

¹⁷ Cpv. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 590.

¹⁸ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

¹⁹ Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²⁰ Nota marginale modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

²¹ Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

²² Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

²³ Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

c) Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore

Art. 16c²⁴ I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono imponibili al momento in cui si realizzano.

d) Imposizione proporzionale

Art. 16d²⁵ Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto e la nascita del diritto d'esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 16b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Reddito da attività indipendente

1 Principio

Art. 17¹ Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

² Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l'articolo 17b.²⁶

³ Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d'investimento.

⁴ L'articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.

2. Fattispecie che giustificano un differimento

Art. 17a²⁷ ¹ L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

² Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.

3. Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale

Art. 17b²⁸ ¹ I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

² L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

4. Ristrutturazioni²⁹

Art. 18³⁰ ¹ Le riserve occulte di un'impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, se l'impresa rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengono ripresi:

- a) in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa di persone;
- b) in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;

²⁴ Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

²⁵ Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

²⁶ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

²⁷ Art. reintrodotta dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2009, 84.

²⁸ Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84.

²⁹ Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2007, 45.

³⁰ Art. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.

c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.

²Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b), le riserve occulte trasferite sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238 se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

³I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle imprese in mano comune.

Reddito da sostanza mobiliare

1. Principio³¹

Art. 19³² ¹Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

- a) gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte;³³
- b) il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero) versato al portatore;
- c) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).³⁴ In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP), l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1^{bis} LIP); rimane salvo il capoverso 1^{bis};
- d) i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento di beni mobili o diritti;
- e) i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2), nella misura in cui la totalità dei proventi supera i proventi del possesso fondiario diretto;
- f) i proventi da beni immateriali.

^{1bis}I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

²Il ricavo dall'alienazione di diritti di opzione non rientra nel reddito della sostanza, a condizione che i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata del contribuente.

³Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.³⁵

2. Casi speciali

Art. 19a³⁶ ¹È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera c) anche:

- a) il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell'arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d'imposta secondo gli articoli 236 capoverso 1, 237 e 238;

³¹ Nota marginale modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.

³² Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2009, 84.

³³ Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

³⁴ Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

³⁵ Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.

³⁶ Art. introdotto dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.

- b) il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

²Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a) quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d'acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.

Reddito da sostanza immobiliare

Art. 20 ¹E' imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:

- a) i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento;
- b) il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
- c) i proventi da contratti di superficie;
- d) i proventi dall'estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.

²Il valore locativo, tenuto conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.³⁷

³La riduzione di cui al capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.³⁸

Redditi da fonti previdenziali

Art. 21 ¹Sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.

²I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.

³Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.³⁹

⁴E' riservato l'articolo 23 lettera b).

Altri redditi

Art. 22 Sono parimenti imponibili:

- a) qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa;
- b) le somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute;
- c) gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un'attività;
- d) gli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto;
- e) i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe;
- f) gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale.

CAPITOLO II

Redditi esenti

Redditi esenti

Art. 23 Sono esenti da imposta:

- a) l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale;
- b) l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio; è riservato l'articolo 19 capoverso 1 lettera a);
- c) i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale;⁴⁰
- d) i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, le allocazioni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale;⁴¹

³⁷ Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

³⁸ Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

³⁹ Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

⁴⁰ Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

⁴¹ Lett. modificata dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 484.

- e) le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all'articolo 22 lettera f);
- f) il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;⁴²
- f^{bis}) il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5000.-- franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;⁴³
- g) i versamenti a titolo di riparazione morale;
- h) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
- i) i guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco ai sensi della legge federale del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco.⁴⁴

CAPITOLO III Determinazione del reddito netto

Norma generale

Art. 24⁴⁵ Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25-32a.

Attività lucrativa dipendente

Art. 25 ¹Le spese professionali deducibili sono:

- a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
- b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
- c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
- d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

²Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) – c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

Attività lucrativa indipendente

1 In generale

Art. 26 ¹In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.

²Sono tali segnatamente:

- a) gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28;
- b) le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;
- c) i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo.
- d) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2.⁴⁶

³Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.⁴⁷

2 Ammortamenti

Art. 27 ¹Gli ammortamenti sugli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

²In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell'utilizzazione dei singoli elementi.⁴⁸

³Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell'ammortamento giusta l'articolo 30, capoverso 1.

⁴² Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

⁴³ Lett. introdotta dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

⁴⁴ Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

⁴⁵ Art. modificato dalla L 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 99.

⁴⁶ Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

⁴⁷ Cpv. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

⁴⁸ Cfr. DL conc. la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13.11.1996 - BU 1996, 500 e modifica del 21.2.2005 - BU 2005, 149; precedente modifica: BU 2001, 29 (RL 10.2.1.1.2).

3 Accantonamenti

Art. 28 ¹Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:

- a) gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato;
- b) i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;
- c) gli altri rischi di perdite imminenti dell'esercizio.

²Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti al reddito aziendale imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.

4. Sostituzione di beni⁴⁹

Art. 29 ¹In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.⁵⁰

²Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

³Sono considerati necessari all'azienda gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.

5 Deduzione delle perdite

Art. 30⁵¹ ¹Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 50) sono dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tenere conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.

²Le perdite di esercizi precedenti che non hanno ancora potuto essere dedotte dal reddito possono essere imputate sulle prestazioni di terzi destinate ad equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento.

³I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o di uno stabilimento d'impresa all'interno della Svizzera.

Deduzioni sui proventi della sostanza

Art. 31 ¹Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.

²Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi di assicurazione e le spese di amministrazione da parte di terzi. Gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente sono assimilati alle spese di manutenzione nella misura stabilita per l'imposta federale diretta.

³Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura dei beni culturali protetti che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori siano sussidiabili e nella misura in cui la spesa non è coperta da sussidi⁵².

⁴Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.

Deduzioni generali⁵³

Art. 32 ¹Sono dedotti dai proventi:

- a) gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 19, 19a e 20 e di ulteriori 50'000.-- franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi;⁵⁴
- b) il 40 per cento delle rendite vitalizie e dei vitalizi versati, nonché gli oneri permanenti;⁵⁵
- c) gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;

⁴⁹ Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.

⁵⁰ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

⁵¹ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

⁵² Cpv. modificato dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.

⁵³ Nota marginale modificata dal DE 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 605; precedente modifica: BU 2009, 84.

⁵⁴ Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

⁵⁵ Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

- d) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;⁵⁶
- e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata ai sensi e nei limiti dell'articolo 82 della Legge federale sulla previdenza professionale e della relativa ordinanza di applicazione;
- f) i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 10'500.-- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'200.-- franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'300.-- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'200.-- franchi per gli altri contribuenti;⁵⁷
- h) ...;⁵⁸
- i) le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32;⁵⁹
- l) le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo.⁶⁰
- m) fino a concorrenza di un importo di 10'100.-- franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
 - iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici,
 - rappresentati in un parlamento cantonale, o
 - che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.⁶¹

²Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 7'700.-- franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.⁶²

³Dal reddito sono deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad un importo massimo di:

- a) 10'000.-- franchi se il reddito netto imponibile, prima di tale deduzione inorganica, è inferiore o uguale a 80'000.-- franchi;
- b) 5'500.-- franchi se il reddito netto imponibile, prima di tale deduzione inorganica, è superiore a 80'000.-- franchi.⁶³

Art. 32a⁶⁴ Sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100.-- franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura.

Costi e spese non deducibili

Art. 33 Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:

⁵⁶ Lett. modificata dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.

⁵⁷ Lett. modificata dal DE 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 605; precedenti modifiche: BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2009, 12.

⁵⁸ Lett. abrogata dalla L 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 99; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2006, 295; BU 2009, 84.

⁵⁹ Lett. modificata dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295; precedente modifica: BU 2001, 8.

⁶⁰ Lett. introdotta dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.

⁶¹ Lett. introdotta dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

⁶² Cpv. modificato dal DE 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 605; precedenti modifiche: BU 1998, 351; BU 2002, 224 e 311; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2009, 12.

⁶³ Cpv. introdotto dalla L 13.3.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 215.

⁶⁴ Art. introdotto dalla L 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 99.

- a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
- b) le spese di formazione professionale;
- c) le spese per l'estinzione di debiti;
- d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglitoria di beni patrimoniali;
- e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe.

CAPITOLO IV Deduzioni sociali

Deduzioni sociali

Art. 34⁶⁵ 1 Sono dedotti dal reddito netto:

- a) per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.-- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;⁶⁶
- b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.-- franchi, una deduzione per sostentamento da 5'700.-- a 11'100.-- franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);
- c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'400.-- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.⁶⁷

²Dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1) sono inoltre deducibili:

- a) per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'articolo 35 capoverso 1: fr. 8000.-- fino ad un reddito di 21'000.-- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1000.-- franchi per ogni 3000.-- franchi di reddito supplementare;
- b) per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'articolo 35 capoverso 2: fr. 8000.-- fino ad un reddito di 27'000.-- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1000.-- franchi per ogni 3000.-- franchi di reddito supplementare.

In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.

³Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50) o dell'assoggettamento.

⁴In deroga al capoverso 3, per i figli nati entro il 31 dicembre 2002 la deduzione prevista dal capoverso 1 lettera a) è ammessa anche nell'anno in cui raggiungono i 18, rispettivamente, se a tirocinio o agli studi, i 25 anni di età.

⁵In caso di assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. Per la determinazione delle aliquote esse sono prese interamente in considerazione.

CAPITOLO V Calcolo dell'imposta

Aliquote

Art. 35⁶⁸ 1 L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie				Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino		a fr.	12'000	0.163	19.60	0.163
da fr.	12'100	a fr.	16'700	5.321	269.70	1.614
da fr.	16'800	a fr.	20'000	6.050	469.35	2.346

⁶⁵ Art. modificato dal DE 23.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 12; precedenti modifiche: BU 1995, 411; BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224; BU 2002, 311; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2008, 647.

⁶⁶ Lett. modificata dalla L 11.3.2013; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2013, 220; precedente modifica: BU 2012, 215.

⁶⁷ Cpv. modificato dal DE 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 605.

⁶⁸ Art. modificato dal DE 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 605; precedenti modifiche: BU 1996, 479; BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224 e 311; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2008, 647; BU 2009, 12.

da fr.	20'100	a fr.	25'000	3.990	668.85	2.675
da fr.	25'100	a fr.	28'900	7.626	966.25	3.343
da fr.	29'000	a fr.	38'200	9.621	1'861.00	4.871
da fr.	38'300	a fr.	50'500	10.553	3'159.00	6.255
da fr.	50'600	a fr.	55'800	11.174	3'751.20	6.722
da fr.	55'900	a fr.	70'000	12.000	5'455.20	7.793
da fr.	70'100	a fr.	87'700	11.794	7'542.75	8.600
da fr.	87'800	a fr.	109'300	12.681	10'281.85	9.406
da fr.	109'400	a fr.	218'600	13.302	24'820.95	11.354
da fr.	218'700	a fr.	365'300	14.278	45'766.80	12.528
da fr.	365'400	in avanti		15.076		

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %	
fino		a fr.	19'600	0.147	28.95	0.147
da fr.	19'700	a fr.	23'800	3.990	196.55	0.825
da fr.	23'900	a fr.	27'000	4.434	338.45	1.253
da fr.	27'100	a fr.	31'800	2.660	466.15	1.465
da fr.	31'900	a fr.	40'600	3.990	817.25	2.012
da fr.	40'700	a fr.	45'900	6.651	1'169.75	2.548
da fr.	46'000	a fr.	58'100	7.981	2'143.45	3.689
da fr.	58'200	a fr.	76'600	10.287	4'046.55	5.282
da fr.	76'700	a fr.	86'700	11.262	5'184.00	5.979
da fr.	86'800	a fr.	117'700	12.859	9'170.30	7.791
da fr.	117'800	a fr.	135'300	12.238	11'324.20	8.369
da fr.	135'400	a fr.	175'800	13.125	16'639.85	9.465
da fr.	175'900	a fr.	218'600	14.011	22'636.55	10.355
da fr.	218'700	a fr.	291'600	14.544	33'253.65	11.403
da fr.	291'700	a fr.	730'700	14.898	98'670.75	13.503
da fr.	730'800	in avanti		15.076		

³I redditi inferiori a 12'000.– franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 19'600.– franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta. Le frazioni di reddito inferiori a 100.– franchi non sono computate.

⁴Per l'applicazione delle aliquote dei capoversi 1 e 2 fa stato la situazione personale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 50).

⁵In deroga al capoverso 4, per i contribuenti vedovi, divorziati o separati legalmente o di fatto è applicata l'aliquota del capoverso 2 limitatamente al periodo fiscale durante il quale sono rimasti vedovi o è avvenuto il divorzio o la separazione.

Art. 35a ...⁶⁹

Casi speciali

1 Proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe

Art. 36 ¹I proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe di cui all'articolo 22 lettera e) sono tassati separatamente con un'imposta annua intera.

²Sono applicabili le aliquote dell'articolo 35 capoverso 2, al minimo l'aliquota del 5 per cento. I proventi inferiori a 1'000.– franchi sono esenti da imposta.

³Per il calcolo dell'imposta non si tiene conto di deduzione alcuna.

2 Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti

Art. 37 Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l'imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente.

Procedura di conteggio semplificata

Art. 37a⁷⁰ ¹Per le piccole remunerazioni ottenute da un'attività lucrativa dipendente, l'imposta è riscossa a un'aliquota del 4,5 per cento, senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l'imposta nell'ambito

⁶⁹ Art. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8; introdotto dalla L 6.2.2000 - BU 2000, 75.

⁷⁰ Art. introdotto dalla L 11.3.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 559.

della procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero. L'imposta sul reddito risulta così saldata.

²L'art. 121 cpv. 1 lett. a si applica per analogia.

³Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS.

⁴La cassa di compensazione AVS rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all'importo della deduzione d'imposta. Essa trasferisce all'autorità fiscale competente le imposte incassate.

⁵Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l'art. 121 cpv. 4 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS.

Utili di liquidazione

Art. 37b⁷¹ ¹In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l'aliquota dell'articolo 38. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate sono determinanti le aliquote dell'articolo 35.

²Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

3 Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

Art. 38 ¹Le prestazioni in capitale secondo l'articolo 21 e i versamenti analoghi di cui all'articolo 16 capoverso 2, come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute secondo l'articolo 22 lettera b) sono imposte separatamente con un'imposta annua intera.

²L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente. L'aliquota minima è del 2 per cento.⁷²

³Le deduzioni sociali di cui all'articolo 34 non sono ammesse.

⁴...

CAPITOLO SESTO

Compensazione degli effetti della progressione a freddo

Compensazione degli effetti della progressione a freddo

Art. 39⁷⁴ ¹Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle aliquote e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100.-- franchi superiori o inferiori. È esclusa dall'indicizzazione la deduzione di cui all'articolo 34 capoverso 2.

²Il Consiglio di Stato decide l'adeguamento quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dell'1 per cento dall'entrata in vigore della presente legge o dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice al 31 dicembre di un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.

³La prima volta l'adeguamento è eseguito a partire dal 1° gennaio 2003 sulla base dello stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 dicembre 2001.

TITOLO III

Imposta sulla sostanza

CAPITOLO I

Oggetto dell'imposta

Oggetto dell'imposta

Art. 40 ¹L'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale.

²La sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario.

CAPITOLO II

Attivi

⁷¹ Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.

⁷² Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

⁷³ Cpv. abrogato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 295; precedente modifica: BU 2002, 224.

⁷⁴ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224

In generale

Art. 41 ¹Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

²La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono.

Immobili⁷⁵

Art. 42 ¹Gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.⁷⁶

²Il concetto di immobile è quello del Codice civile svizzero (art. 655).

³Le cose ed i diritti di godimento strettamente connessi ad un immobile (diritti reali di ogni genere, compresi i diritti acquisiti e concessionati delle acque e delle forze idriche) ne sono considerati parte integrante.

Art. 43 ...⁷⁷

Beni mobili

Art. 44 ¹I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale sono imposti al valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito.⁷⁸

²Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente non sono imponibili.

Titoli, crediti e partecipazioni a investimenti

collettivi di capitale⁷⁹

Art. 45 ¹I titoli che sono regolarmente oggetto di transazione sono valutati alla quotazione del giorno determinante per l'imposta sulla sostanza (art. 52).⁸⁰

²Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco.

³Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell'investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto.⁸¹

⁴Nella valutazione dei diritti e crediti litigiosi o di dubbia esigibilità si tiene conto della perdita probabile.

Stima delle partecipazioni di collaboratore

Art. 45a⁸² ¹Le partecipazioni di collaboratore di cui all'articolo 16b capoverso 1 sono stimate al valore venale. Eventuali termini di attesa devono essere adeguatamente considerati.

²Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 16b capoverso 3 e 16c devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.

Pretese nei confronti di assicurazioni

e di istituzioni di previdenza

Art. 46 ¹Le assicurazioni sulla vita (assicurazioni in capitali e assicurazioni in rendita) sono imposte al valore di riscatto.

²Le pretese non ancora esigibili verso istituti di previdenza professionale e altre forme riconosciute di previdenza individuale vincolata non soggiacciono all'imposta sulla sostanza.

CAPITOLO III

Passivi

Debiti

Art. 47 ¹Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.

²I debiti derivanti da solidarietà o fideiussione sono deducibili solo nella misura in cui il contribuente risponde effettivamente.

CAPITOLO IV

Calcolo dell'imposta

⁷⁵ Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

⁷⁶ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

⁷⁷ Art. abrogato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 1995, 167.

⁷⁸ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.

⁷⁹ Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

⁸⁰ Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295; precedente modifica: BU 2002, 224.

⁸¹ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

⁸² Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

Deduzioni sociali

Art. 48⁸³ Sono dedotti dalla sostanza netta:

- per i coniugi viventi in comunione domestica 60'000.-- franchi;
- per ogni figlio minorenni al cui sostentamento il contribuente provvede, 30'000.-- franchi.

Aliquote

Art. 49⁸⁴ ¹L'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie				Aliquote di ogni categoria ‰	Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria ‰
fino		a fr.	200'000	1.000	200.00	1.000
da fr.	201'000	a fr.	280'000	2.000	360.00	1.285
da fr.	281'000	a fr.	700'000	2.500	1'410.00	2.014
da fr.	701'000	a fr.	1'400'000	3.000	3'510.00	2.507
da fr.	1'401'000	a fr.	2'800'000	3.250	8'060.00	2.878
da fr.	2'801'000	in avanti		3.500		

²La sostanza inferiore a 200'000.-- franchi è esente dall'imposta.

³Le frazioni di sostanza inferiori a 1000.-- franchi non sono computate.

TITOLO IV Basi temporali CAPITOLO I Periodo fiscale

Periodo fiscale, anno fiscale⁸⁵

Art. 50⁸⁶ ¹Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.⁸⁷

²Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.

³Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici l'aliquota di imposta si determina in funzione del reddito calcolato su 12 mesi. I proventi non periodici non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota. Restano riservati gli articoli 36 e 38.

⁴Il capoverso 3 si applica per analogia anche alle deduzioni.

Determinazione del reddito⁸⁸

Art. 51⁸⁹ ¹Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale.

²Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

³I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti ogni periodo fiscale e alla fine dell'assoggettamento. La chiusura dei conti può non essere eseguita se l'attività indipendente ha avuto inizio nell'ultimo trimestre del periodo fiscale.

Determinazione della sostanza⁹⁰

Art. 52⁹¹ ¹La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

²Con l'accordo del contribuente i titoli non quotati possono essere determinati sulla base del loro valore all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

³Per i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente i cui esercizi commerciali non coincidono con l'anno civile, la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

⁴Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del periodo fiscale, è prelevata solo l'imposta corrispondente a questa parte. È riservato l'articolo 54.

⁵Se il contribuente eredita sostanza nel corso del periodo fiscale fa stato per analogia il capoverso 4.

⁸³ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

⁸⁴ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

⁸⁵ Nota marginale modificata dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

⁸⁶ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

⁸⁷ Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

⁸⁸ Nota marginale modificata dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

⁸⁹ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

⁹⁰ Nota marginale modificata dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

⁹¹ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

Tassazione in caso di matrimonio o di suo scioglimento⁹²

Art. 53⁹³ ¹In caso di matrimonio i coniugi sono tassati congiuntamente per tutto il periodo fiscale.
²In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale.
³Se uno dei coniugi muore nel corso del periodo fiscale, i due coniugi sono tassati congiuntamente fino al giorno del decesso. Il decesso fa stato quale conclusione dell'assoggettamento di entrambi i coniugi e quale inizio dell'assoggettamento del coniuge superstite.

Modifica dell'assoggettamento⁹⁴

Art. 54⁹⁵ ¹In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizza per l'intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all'articolo 38 sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza. È riservato l'articolo 122 capoverso 4.
²L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell'appartenenza economica vale per l'intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell'anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionalmente alla durata dell'appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

Art. 55-57 ...⁹⁶

Periodo fiscale per redditi imposti separatamente

Art. 58⁹⁷ ¹L'imposta annua intera per proventi da lotterie e manifestazioni analoghe (art. 36) e per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38) è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale il provento particolare è stato conseguito. Se ne sono stati conseguiti diversi nello stesso anno fiscale, l'imposta è commisurata alla totalità dei proventi. Per la commisurazione dell'imposta i proventi secondo l'articolo 36 sono considerati separatamente da quelli secondo l'articolo 38.
²L'imposta annua intera per i terreni agricoli (art. 308a cpv. 2) è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale ne sono dati i rispettivi presupposti.⁹⁸
³L'imposta annua intera per gli utili di liquidazione (art. 37b) è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale è avvenuta la cessazione definitiva dell'attività indipendente.⁹⁹

PARTE TERZA IMPOSIZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE TITOLO I Assoggettamento CAPITOLO I Definizione di persona giuridica

Definizione di persona giuridica

Art. 59 ¹Sono imponibili come persone giuridiche:
a) le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) come pure le società cooperative;
b) le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche.
²Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 LICol sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.¹⁰⁰
³Le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali e le altre comunità di persone straniere senza personalità giuridica imponibili giusta l'articolo 10, sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità.

⁹² Nota marginale modificata dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

⁹³ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

⁹⁴ Nota marginale modificata dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

⁹⁵ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

⁹⁶ Art. abrogati dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

⁹⁷ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

⁹⁸ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

⁹⁹ Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.

¹⁰⁰ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

CAPITOLO II Appartenenza fiscale

Appartenenza personale

Art. 60 Le persone giuridiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.

Appartenenza economica

Art. 61 ¹Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all'imposta se:

- a) sono associate a un'impresa commerciale nel Cantone;
- b) tengono uno stabilimento d'impresa nel Cantone;
- c) sono proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili.

²Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre assoggettate all'imposta se:

- a) sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi situati nel Cantone;
- b) fanno commercio di immobili siti nel Cantone o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.

³Per stabilimento d'impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.

Estensione dell'assoggettamento

Art. 62 ¹L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone.

²L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte dell'utile e del capitale per cui sussiste l'obbligo fiscale nel Cantone secondo l'articolo 61.

³Nelle relazioni intercantionali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantionale. Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. Le perdite su immobili all'estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato esiste uno stabilimento d'impresa. Sono riservate le disposizioni previste dalle convenzioni di doppia imposizione.¹⁰¹

⁴I contribuenti aventi sede e amministrazione effettiva all'estero devono pagare l'imposta almeno sull'utile realizzato nel Cantone e sul capitale ivi collocato.¹⁰²

CAPITOLO III Inizio e fine dell'assoggettamento

Inizio e fine dell'assoggettamento

Art. 63 ¹L'assoggettamento comincia il giorno della costituzione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva nel Cantone o dell'acquisizione di un elemento imponibile nel Cantone.

²L'assoggettamento cessa il giorno della chiusura della liquidazione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva fuori Cantone oppure con l'estinzione dell'elemento imponibile nel Cantone.

³Nel caso di trasferimento di attivi e passivi da una persona giuridica ad un'altra, le imposte dovute dalla prima devono essere pagate dalla seconda.

Inizio, fine e modifica dell'assoggettamento nelle relazioni intercantionali

Art. 63a¹⁰³ ¹La persona giuridica che trasferisce la sede o l'amministrazione effettiva da un Cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all'imposta in entrambi i Cantoni

¹⁰¹ Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁰² Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁰³ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224; introdotto dalla L 6.12.2000 - BU 2001, 8.

per l'intero periodo fiscale. L'autorità di tassazione competente ai sensi dell'articolo 184 capoverso 2 è quella del Cantone della sede o dell'amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale.

²L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello della sede o dell'amministrazione effettiva in virtù dell'appartenenza economica, giusta l'articolo 61, vale per l'intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo stesso.

³L'utile e il capitale sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

CAPITOLO IV Responsabilità solidale

Responsabilità solidale

Art. 64 ¹In caso di cessazione dell'assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisce all'estero la sede o l'amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.

²Se una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù dell'appartenenza economica, le persone incaricate:

- a) dello scioglimento di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa nel Cantone;
- b) dell'alienazione o della realizzazione di un fondo nel Cantone o dei crediti garantiti con tale fondo rispondono solidalmente delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta fino a concorrenza del ricavo netto.

³Se una persona giuridica che non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera serve da mediatore in un'operazione immobiliare riguardante un immobile sito nel Cantone, il compratore o il venditore dell'immobile è solidalmente responsabile, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo di acquisto, per le imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta per la sua attività mediatrice (art. 61 cpv. 2 lett. b).

⁴Gli associati di società commerciali e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica rispondono solidalmente per le imposte dovute da dette società e comunità.

CAPITOLO V Esenzioni

Esenzioni

Art. 65 Sono esenti dall'imposta:

- a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
- b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
- c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone. I loro stabilimenti e le loro aziende ad eccezione di quelli che svolgono attività economiche in concorrenza con i privati. Questi ultimi sono tuttavia esonerati dall'imposta sul capitale;
- d) le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale;
- e) le casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse di assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società di assicurazione concessionarie;
- f) le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati di interesse pubblico.

L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali;

- g) le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini;
- h) le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuate dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.

- i) gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;¹⁰⁵
- l) gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall'imposta conformemente alla lettera d) o casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera e).¹⁰⁶

Agevolazioni fiscali

Art. 65a¹⁰⁷ Restano riservate le agevolazioni fiscali previste dalla Legge cantonale sull'innovazione economica e dal relativo Regolamento di applicazione.

TITOLO II

Imposta sull'utile

CAPITOLO I

Oggetto dell'imposta

Principio

Art. 66 L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto.

Determinazione dell'utile netto imponibile.

1. In generale¹⁰⁸

Art. 67 ¹Costituiscono utile netto imponibile:

- a) il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
- b) tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese giustificate e riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
 - le spese di fabbricazione, di acquisizione e di miglioramento di immobilizzi;
 - gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale;
 - i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile;
 - le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale;
- c) i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, riservato l'articolo 73. Il trasferimento della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d'impresa all'estero, come pure il passaggio da un regime di tassazione ordinaria a un regime di tassazione speciale, sono parificati alla liquidazione;¹⁰⁹
- d) gli interessi sul capitale proprio occulto e sugli altri debiti non comprovati.¹¹⁰

²Gli utili conseguiti mediante alienazione o rivalutazione di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese di investimento.

³L'utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto profitti e perdite è determinato applicando per analogia il capoverso 1.

⁴Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza.

2. Oneri giustificati dall'uso commerciale

Art. 68¹¹¹ ¹Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- a) le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali;
- b) i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo;
- c) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell'utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f) nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c);¹¹²

¹⁰⁵ Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

¹⁰⁶ Lett. introdotta dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

¹⁰⁷ Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁰⁸ Nota marginale modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁰⁹ Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹¹⁰ Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹¹¹ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹¹² Lett. modificata dalla L 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 99; precedenti modifiche: BU 2006, 295; BU 2009, 84.

- d) i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla remunerazione di forniture e prestazioni, nonché le eccedenze che le società d'assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati.

²Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

3. Operazioni senza influenza sul risultato

Art. 69¹¹³ Non costituiscono utile imponibile:

- a) gli apporti di soci di società di capitali e di società cooperative, compresi l'aggio e le prestazioni a fondo perso;
- b) il trasferimento della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone, a condizione che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile;
- c) l'aumento di fondi propri derivante da eredità, legato o donazione.

4. Ristrutturazioni¹¹⁴

Art. 70¹¹⁵ Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi:

- a) in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;
- b) in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;
- c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;
- d) in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.

²In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

³Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi il trasferimento a una filiale secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera d) e il trasferimento di immobilizzi aziendali a una società tassata secondo gli articoli 91-93.

⁴Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.

⁵La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un'altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest'ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.

5. Ammortamenti

Art. 71 ¹Gli ammortamenti sugli attivi giustificati dall'uso commerciale sono ammessi nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

²In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell'utilizzazione dei singoli elementi.¹¹⁶

¹¹³ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹¹⁴ Nota marginale modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.

¹¹⁵ Art. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45; precedente modifica: BU 2001, 8.

¹¹⁶ Cfr. DL conc. la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13.11.1996 - BU 1996, 500 e modifica del 21.2.2005 - BU 2005, 149; precedente modifica: BU 2001, 29 (RL 10.2.1.1.2).

³Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell'ammortamento giusta l'articolo 75 capoverso 1.

⁴Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell'articolo 77 capoverso 5 lettera b) sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.¹¹⁷

6. Accantonamenti

Art. 72 ¹Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:

- a) gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio il cui ammontare è ancora indeterminato;
- b) i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;
- c) gli altri rischi di perdite imminenti dell'esercizio.
- d) futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento dell'utile imponibile, ma complessivamente non oltre 1 milione di franchi.¹¹⁸

²Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti all'utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.

7. Sostituzione di beni¹¹⁹

Art. 73 ¹In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.¹²⁰

^{1bis}In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento dell'utile e delle riserve dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.¹²¹

²Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

³Sono considerati necessari all'azienda gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.

8. Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale¹²²

Art. 74 ¹I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile.

²Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente tutte le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri.

³Gli investimenti collettivi di capitale (art. 59 cpv. 2) soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito da possesso fondiario diretto.¹²³

9. Deduzione delle perdite

Art. 75¹²⁴ ¹Dall'utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 100), in quanto non se ne sia potuto tener conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni.

²Le perdite degli esercizi anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dagli utili possono essere compensate con le prestazioni destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento e che non costituiscono apporti ai sensi dell'articolo 69 lettera a).

³I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'interno della Svizzera.

CAPITOLO II

¹¹⁷ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

¹¹⁸ Lett. introdotta dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 73.

¹¹⁹ Nota marginale modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.

¹²⁰ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2007, 45.

¹²¹ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2007, 45.

¹²² Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

¹²³ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

¹²⁴ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

Calcolo dell'imposta

Società di capitali e società cooperative

1 In generale

Art. 76¹²⁵ L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'art. 59 cpv. 3 è del 9 per cento dell'utile netto.

2. Riduzione per partecipazioni

Art. 77¹²⁶ 1L'imposta sull'utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo se la società:

- a) partecipa in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;
- b) partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o
- c) detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.¹²⁷

2Il ricavo netto da partecipazioni secondo il capoverso 1 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è riservata la prova delle spese amministrative effettive.

Sono considerati costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È riservato l'articolo 314a.

3Non sono ricavo da partecipazioni:

- a) i proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa;
- b) gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.

4Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell'utile netto imponibile (art. 66 e segg.).

5Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto:

- a) nella misura in cui il provento dell'alienazione è superiore al costo d'investimento;
- b) se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.¹²⁸

6Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se c'è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi dell'articolo 71 e dei capoversi 1 e 4 del presente articolo.

Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

Art. 78 1L'imposta sull'utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, comprese le aziende di corporazioni di diritto pubblico non esonerate ai sensi dell'articolo 65 lettera c), è del **4 per cento** dell'utile netto.¹²⁹

2L'utile inferiore a 5000.– franchi non è imponibile.

Investimenti collettivi di capitale¹³⁰

Art. 79¹³¹ L'imposta sull'utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è del 9 per cento dell'utile netto.

TITOLO III

Imposta sul capitale

CAPITOLO I

Oggetto dell'imposta

¹²⁵ Art. modificato dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.

¹²⁶ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹²⁷ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.

¹²⁸ Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.

¹²⁹ Cpv. modificato dalla L 24.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 567.

¹³⁰ Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

¹³¹ Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

Principio

Art. 80¹³² L'imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio.

Società di capitali e società cooperative

1 In generale

Art. 81¹³³ 1Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative comprende il capitale azionario o sociale liberato, gli apporti, l'aggio e i pagamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3, esposti nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti.

2Il capitale proprio imponibile delle società holding (art. 91), di amministrazione (art. 92) e ausiliarie (art. 93) comprende il capitale azionario o sociale liberato, gli apporti, l'aggio e i pagamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3, esposti nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti.

3È imponibile almeno il capitale azionario o sociale liberato, compreso il capitale di partecipazione liberato.

2 Capitale proprio occulto

Art. 82 1Il capitale proprio imponibile delle società di capitali è aumentato della parte di capitale di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio.¹³⁴

2Per le società immobiliari, il capitale proprio corrisponde almeno al 20 per cento del valore dei loro attivi determinante per l'imposta sull'utile.

3E' considerata società immobiliare la società di capitali che ha quale attività principale la costruzione, l'acquisto, l'amministrazione, l'esercizio o l'alienazione di immobili.

4Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 non si applicano alle persone giuridiche considerate di pubblica utilità secondo la Legge sull'abitazione del 22 ottobre 1985.¹³⁵

5I capoversi da 1 a 3 si applicano per analogia alle società cooperative.

Art. 83-84 ...¹³⁶

Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

Art. 85¹³⁷ Il capitale imponibile di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche corrisponde alla loro sostanza netta determinata in base alle disposizioni applicabili alle persone fisiche.

Investimenti collettivi di capitale¹³⁸

Art. 86 1Il capitale imponibile degli investimenti collettivi di capitale corrisponde alla loro sostanza immobiliare netta. Gli immobili e i loro accessori sono valutati per il valore di stima ufficiale.¹³⁹

2I debiti in capitale ed interessi, escluse le quote dei soci, sono ammessi nella proporzione esistente fra la sostanza lorda imponibile e la sostanza lorda complessiva.

CAPITOLO II Calcolo dell'imposta

Calcolo dell'imposta

Art. 87 1L'imposta sul capitale è del 1,5 per mille del capitale imponibile.¹⁴⁰

2Il capitale di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche non è imponibile se è inferiore a 50'000.-- franchi.

TITOLO IV Imposta minima CAPITOLO I Oggetto dell'imposta

Principio

¹³² Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹³³ Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

¹³⁴ Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹³⁵ Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹³⁶ Art. abrogati dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹³⁷ Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

¹³⁸ Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

¹³⁹ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

¹⁴⁰ Cpv. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224; precedenti modifiche: BU 1996, 479; BU 2000, 75.

Art. 88 Le società di capitali e le società cooperative devono pagare un'imposta minima sugli immobili situati nel Cantone, quando quest'imposta è superiore all'imposta sull'utile e sul capitale imponibile.

Eccezioni

Art. 89 Sono esonerati dal pagamento dell'imposta minima le società di capitali di nuova costituzione per l'anno di fondazione e i due anni fiscali seguenti se non risultano da una trasformazione.

CAPITOLO II Calcolo dell'imposta

Calcolo dell'imposta

Art. 90 ¹⁴¹L'imposta minima è dell'1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell'esercizio commerciale, esclusa ogni deduzione di debiti.

²Essa è dovuta in sostituzione delle imposte sull'utile e sul capitale.

TITOLO V Tassazioni speciali

Società holding

Art. 91 ¹Le società di capitali e le società cooperative il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera, non pagano l'imposta sull'utile netto, se a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi.

²Esse pagano un'imposta sul capitale pari allo 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo l'articolo 81 capoverso 2, ritenuto un minimo di 500.-- franchi indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento.¹⁴²

3...¹⁴³

⁴Le società holding che sono proprietarie di beni immobili nel Cantone pagano inoltre le imposte immobiliari (art. 98 e 293) nonché l'imposta cantonale e comunale secondo l'aliquota ordinaria delle persone giuridiche (art. 76 e 87):

- a) sull'utile netto che si otterrà deducendo dal reddito lordo dei beni immobili le spese causate dagli immobili e le deduzioni corrispondenti all'onere ipotecario usuale;
- b) sulla sostanza netta che si otterrà deducendo dal valore di bilancio (che non potrà essere inferiore al valore di stima) dei beni immobili, i debiti ipotecari considerati usuali.

⁵Da queste società non è riscossa alcuna altra contribuzione cantonale o comunale, riservata la tassazione degli utili immobiliari.¹⁴⁴

Società di amministrazione¹⁴⁵

Art. 92¹⁴⁶ ¹Le società di capitali, le società cooperative e le fondazioni che esercitano un'attività amministrativa nel Cantone, senza esercitare un'attività commerciale in Svizzera, pagano l'imposta sull'utile come segue:

- a) i ricavi da partecipazioni ai sensi dell'articolo 77, nonché gli utili in capitale e di rivalutazione su queste partecipazioni sono esenti da imposta;
- b) gli altri proventi da fonti svizzere sono imposti secondo la tariffa ordinaria (art. 76);
- c) gli altri proventi da fonti estere sono imposti secondo la tariffa ordinaria (art. 76) in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa esercitata nel Cantone;
- d) gli oneri giustificati dall'uso commerciale, in relazione economica con determinati redditi e proventi sono previamente dedotti dai medesimi. Le perdite subite su partecipazioni ai sensi della lettera a) possono essere compensate soltanto con i ricavi ivi menzionati.

²Esse pagano un'imposta sul capitale dello 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo l'articolo 81 capoverso 2.

³L'imposta sull'utile e sul capitale è almeno di 500.-- franchi indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento.

Società ausiliarie

Art. 93¹⁴⁷ ¹Le società di capitali e le cooperative che esercitano un'attività commerciale principalmente rivolta all'estero e solo marginalmente in Svizzera pagano l'imposta sull'utile

¹⁴¹ Cpv. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

¹⁴² Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁴³ Cpv. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁴⁴ Cpv. modificato dalla L 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 479.

¹⁴⁵ Nota marginale modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁴⁶ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

secondo l'articolo 92. Gli altri proventi da fonti estere secondo l'articolo 92 capoverso 1 lettera c) sono imposti in funzione dell'importanza dell'attività commerciale svolta in Svizzera.

²Esse pagano un'imposta sul capitale dello 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo l'articolo 81 capoverso 2.

³L'imposta sull'utile e sul capitale è almeno di 500.-- franchi indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento.

Convenzioni internazionali

Art. 94 Sono esclusi dall'esenzione e dalla riduzione dell'imposta sull'utile giusta gli articoli 91, 92 e 93 i proventi e i ricavi per i quali viene richiesto uno sgravio dalle imposte estere alla fonte, sempre che la Convenzione internazionale ne disponga l'imposizione ordinaria in Svizzera.

TITOLO VI **Imposta immobiliare** **CAPITOLO I** **Oggetto dell'imposta**

Principio

Art. 95¹⁴⁸ Le persone giuridiche devono pagare un'imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell'anno civile. L'imposta immobiliare non è commisurata alla durata dell'assoggettamento.

Esenzioni

Art. 96 ¹Non sono soggetti all'imposta immobiliare gli immobili di contribuenti dichiarati esenti dalla presente legge, ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale di cui all'articolo 65 lettera d), alle casse malattia di cui all'articolo 65 lettera e), alle imprese di trasporto concessionarie di cui all'articolo 65 lettera h) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all'articolo 65 lettera l).¹⁴⁹

²Sono pure esenti gli immobili di stabilimenti e di aziende delle persone giuridiche dell'articolo 65 lettera c) che svolgono attività economiche in concorrenza con i privati.¹⁵⁰

CAPITOLO II **Calcolo dell'imposta**

Principio

Art. 97¹⁵¹ L'imposta immobiliare è calcolata sul valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti.

Aliquote

Art. 98¹⁵² L'imposta immobiliare è calcolata con le seguenti aliquote:

- a) 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
- b) 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a investimenti collettivi di capitale (art. 59 cpv. 2);
- c) 3 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sede all'estero (art. 59 cpv. 3).

CAPITOLO III **Riversamento ai comuni**

Riversamento ai comuni dell'imposta immobiliare cantonale delle aziende idroelettriche

Art. 99¹⁵³ Lo Stato corrisponde il 40 per cento dell'importo dell'imposta immobiliare delle aziende idroelettriche ai comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto, in base alla legge speciale, proporzionalmente all'imposta base loro assegnata.

TITOLO VII **Basi temporali**

¹⁴⁷ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁴⁸ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

¹⁴⁹ Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 2009, 84.

¹⁵⁰ Cpv. introdotto dalla L 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1996, 479.

¹⁵¹ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

¹⁵² Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

¹⁵³ Art. reintrodotta dalla L 26.9.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 345, precedente modifica: BU 2009, 84.

Periodo fiscale

Art. 100 ¹Le imposte sull'utile e sul capitale sono fissate per ogni periodo fiscale.

²Il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale.

³Ogni anno civile, eccettuato l'anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto profitti e perdite. I conti devono pure essere chiusi in caso di trasferimento all'estero della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d'impresa come anche alla fine della liquidazione.¹⁵⁴

Calcolo dell'utile netto

Art. 101 ¹L'utile netto imponibile è calcolato in funzione del risultato realizzato durante il periodo fiscale.

²In caso di scioglimento di una persona giuridica o di trasferimento all'estero della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d'impresa, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all'imposta sono imposte unitamente all'utile netto dell'ultimo esercizio.¹⁵⁵

³La regola prevista dal capoverso 2 si applica anche in caso di passaggio da un regime di tassazione ordinaria a un regime di tassazione speciale.

Determinazione del capitale imponibile

Art. 102 ¹Il capitale imponibile è calcolato in base al suo stato alla fine del periodo fiscale.

²Quando l'esercizio commerciale dura meno o più di un anno l'imposta sul capitale è commisurata alla durata dell'esercizio.

Aliquota d'imposta

Art. 103 Sono applicabili le aliquote d'imposta vigenti alla fine del periodo fiscale.

PARTE QUARTA IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE TITOLO I Persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone CAPITOLO I Assoggettamento all'imposta Persone assoggettate all'imposta alla fonte

Art. 104 ¹I lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone, sono assoggettati ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati gli introiti assoggettati all'imposizione secondo l'art. 37a. L'imposta alla fonte sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria. È riservata la tassazione ordinaria giusta gli art. 112 e 113.¹⁵⁶

²I coniugi che vivono in comunione domestica sono tuttavia tassati secondo la procedura ordinaria se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.

Prestazioni imponibili

Art. 105 ¹L'imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.

²Sono imponibili:

- a) tutti i redditi da attività dipendente, compresi i redditi accessori come indennità per prestazioni speciali, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro;¹⁵⁷
- b) tutti i proventi compensativi sostitutivi del reddito da attività dipendente come pure i proventi da assicurazioni contro le malattie, da assicurazioni contro gli infortuni o dall'assicurazione contro la disoccupazione. Fanno in particolare parte di questi proventi le indennità giornaliere, le rendite parziali e i versamenti in capitale sostitutivi di queste ultime.

³Le prestazioni in natura sono, di regola, valutate secondo le norme dell'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.

CAPITOLO II Calcolo della trattenuta d'imposta

Principio

Art. 106 ¹Il Consiglio di Stato stabilisce le aliquote per le imposte alla fonte conformemente alle aliquote per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

¹⁵⁴ Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁵⁵ Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁵⁶ Cpv. modificato dalla L 11.3.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 559.

¹⁵⁷ Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

²Le aliquote d'imposta alla fonte di cui agli articoli da 104 a 111 sostituiscono le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L'imposta comunale è calcolata secondo l'onere fiscale medio del Cantone.

³Esse sono, ai fini del calcolo della trattenuta d'imposta alla fonte, aumentate delle corrispondenti aliquote dell'imposta federale diretta.

Struttura delle aliquote

Art. 107 ¹Le aliquote d'imposta alla fonte tengono conto, in forma forfettaria delle spese professionali (art. 25) e per premi di assicurazione (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g), nonché della deduzione per figli (art. 34 lett. a).

²La trattenuta d'imposta alla fonte per i coniugi, che vivono in comunione domestica ed esercitano entrambi un'attività lucrativa, sono calcolate secondo le aliquote che tengono conto del cumulo dei redditi (art. 8 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previste dal capoverso 1 e della deduzione concessa in caso di attività lucrativa dei due coniugi (art. 32 cpv. 2).

Tipi di aliquote

Art. 108 ¹La trattenuta dell'imposta alla fonte è stabilita sulla base di un'aliquota per:

- a) persone sole;
 - b) coniugati con un solo reddito viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;¹⁵⁸
 - c) coniugati con doppio reddito che vivono in comunione domestica;
 - d) redditi accessori. L'aliquota è del 10 per cento.¹⁵⁹
- 2...¹⁶⁰

³Per la trattenuta d'imposta alla fonte è determinante la situazione al momento del pagamento, del versamento, del bonifico o della compensazione. Le modificazioni dello stato civile o del numero dei figli, come pure l'inizio o la cessazione dell'attività lucrativa del coniuge sono considerati a partire dalla successiva trattenuta d'imposta.

⁴Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dell'aliquota per i redditi accessori (cpv. 1 lett. d).¹⁶¹

Aliquote per proventi compensativi

1 Versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti

Art. 109 I versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti sono tassati, tenuto conto dei redditi da attività lucrativa dipendente, con l'aliquota che sarebbe applicabile se, invece del versamento in capitale, fosse corrisposta una prestazione ricorrente.

2 Altri proventi compensativi

a) Versamento tramite il datore di lavoro

Art. 110 Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dal datore di lavoro sono tassati, congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti aliquote d'imposta alla fonte.

b) Versamento tramite gli istituti di assicurazione

Art. 111 ¹Le indennità versate dagli istituti di assicurazione, direttamente al contribuente assicurato, a integrale compensazione del reddito da attività lucrativa dipendente sono tassate conformemente alle corrispondenti aliquote d'imposta alla fonte.

²Per le prestazioni che gli istituti di assicurazione versano direttamente al contribuente assicurato e che non tengono conto del guadagno assicurato o che sono aggiuntive ad un eventuale reddito da attività lucrativa dipendente, l'aliquota d'imposta alla fonte (federale, cantonale e comunale) è del 10 per cento.¹⁶²

CAPITOLO III

Riserva della tassazione ordinaria

Tassazione ordinaria complementare

¹⁵⁸ Lett. modificata dalla L 22.9.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 647; precedente modifica: BU 2007, 45.

¹⁵⁹ Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.

¹⁶⁰ Cpv. abrogato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

¹⁶¹ Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.

¹⁶² Cpv. modificato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.

Art. 112 ¹Le persone assoggettate all'imposta alla fonte sono imponibili secondo la procedura ordinaria per la sostanza e per i redditi non assoggettati all'imposta alla fonte. Al calcolo delle aliquote si applica per analogia l'articolo 6.

²Il contribuente è in questi casi tenuto a presentare una dichiarazione d'imposta.

Tassazione ordinaria sostitutiva

Art. 113 ¹Quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno civile, l'importo stabilito dal Consiglio di Stato, è eseguita una tassazione ordinaria sostitutiva. Tale tassazione è mantenuta negli anni successivi anche quando il reddito non raggiunge più, temporaneamente o durevolmente, l'importo stabilito dal Consiglio di Stato.

²Nel caso di tassazione ordinaria sostitutiva l'imposta continua ad essere prelevata alla fonte; essa è computata, senza interessi, sull'imposta ordinaria sostitutiva. L'autorità fiscale può autorizzare il debitore della prestazione imponibile a rinunciare alla trattenuta d'imposta a condizione che questi presti una sufficiente garanzia.

TITOLO II

Persone senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera

CAPITOLO I

Assoggettamento e calcolo dell'imposta

Lavoratori

Art. 114 I lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri, sono assoggettati all'imposta alla fonte sul reddito della loro attività conformemente agli articoli 104 – 111.

Artisti, sportivi e conferenzieri

Art. 115 ¹I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale nel Cantone, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma ad un terzo che ha organizzato la loro attività.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è del:

- 14,2 per cento per introiti giornalieri fino a 200.- franchi;
- 17,6 per cento per introiti giornalieri di 201.- franchi fino a 1000.- franchi;
- 20 per cento per introiti giornalieri di 1001.- franchi e fino a 3000.- franchi;
- 23 per cento per introiti giornalieri superiori a 3000.- franchi.

³Gli introiti giornalieri comprendono le entrate lorde, comprensive di tutti i redditi accessori e le indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento.

⁴L'organizzatore della manifestazione è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta.

⁵Il Consiglio di Stato disciplina le modalità di calcolo degli introiti giornalieri e dei costi di conseguimento e stabilisce l'ammontare dei proventi esenti dall'imposta.

Amministratori

Art. 116¹⁶³ ¹Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone, devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre remunerazioni loro versate.

²Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre remunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa.

³L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento dei proventi lordi.

Creditori ipotecari

Art. 117 ¹Le persone, domiciliate all'estero, titolari o usufruttuarie di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manuale su fondi situati nel Cantone, devono l'imposta sugli interessi loro versati.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 30 per cento dei proventi lordi.

Beneficiari di prestazioni

¹⁶³ Art. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

previdenziali dell'impiego pubblico¹⁶⁴

Art. 118¹⁶⁵ ¹I beneficiari domiciliati all'estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza avente sede nel Cantone, devono l'imposta su tali prestazioni.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l'aliquota è calcolata conformemente all'articolo 38.¹⁶⁶

Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato

Art. 119 ¹Le persone, domiciliate all'estero, che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto privato, ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta su queste prestazioni.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l'aliquota è calcolata conformemente all'articolo 38.³

Lavoratori di un'impresa di trasporto internazionale

Art. 120 Le persone, domiciliate all'estero, che lavorano nel traffico internazionale a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale e che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta su tali prestazioni conformemente agli articoli 104 - 111.

Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore

Art. 120a¹⁶⁷ ¹Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 16b cpv. 3) devono, conformemente all'art. 16d, una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento del vantaggio valutabile in denaro.

Definizione

Art. 120b¹⁶⁸ Sono contribuenti domiciliati all'estero ai sensi degli articoli 115-120a le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche che non hanno né la sede né l'amministrazione effettiva in Svizzera.

TITOLO III

Obblighi del debitore della prestazione imponibile

Obblighi del debitore della prestazione imponibile

Art. 121 ¹Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:

- a) trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il contribuente o il lavoratore, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);
- b) fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla trattenuta d'imposta;
- c) versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta.
- d) versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.¹⁶⁹

²Per i contribuenti di cui all'articolo 104 l'imposta deve essere parimenti trattenuta se il contribuente ha domicilio o dimora fiscali in un altro Cantone.

³Il debitore della prestazione imponibile è solidalmente responsabile con il contribuente o il lavoratore per il prelevamento delle imposte alla fonte. Egli è inoltre l'unico responsabile del successivo riversamento degli importi ricevuti all'autorità fiscale.

⁴Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del 2 per cento sulle imposte trattenute e riversate. La provvigione è direttamente dedotta dall'importo del riversamento e può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve

¹⁶⁴ Nota marginale modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁶⁵ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁶⁶ Cpv. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

¹⁶⁷ Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

¹⁶⁸ Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

¹⁶⁹ Lett. introdotta dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui al capoverso 1 lettera c).¹⁷⁰

TITOLO IV Relazioni intercantionali

Relazioni intercantionali

Art. 122 ¹I cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte. L'imposta alla fonte riscossa conformemente all'articolo 121 capoverso 2 è versata al Cantone che ha il diritto di tassare.

²L'obbligo del debitore della prestazione imponibile di trattenere l'imposta è retto dal diritto del Cantone nel quale egli ha la propria sede o stabilimento d'impresa.

³Il contribuente è tassato conformemente al diritto del Cantone che ha il diritto di tassare. Le imposte trattenute, versate da un debitore fuori Cantone, sono computate, senza interessi, sull'imposta dovuta. In caso di differenze rilevanti le imposte rimosse in più sono restituite al contribuente e dell'imposta non ancora versata gli è chiesto il pagamento.

⁴Se una persona fisica assoggettata all'imposta secondo gli articoli 104 e 113 trasferisce il proprio domicilio o la propria dimora all'interno della Svizzera, il Cantone di domicilio o di dimora interessato ha diritto di tassarla proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento.¹⁷¹

PARTE QUINTA IMPOSIZIONE DEGLI UTILI IMMOBILIARI Capitolo I Oggetto dell'imposta

Oggetto dell'imposta

Art. 123 L'imposta sugli utili immobiliari ha per oggetto i guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di essi, che appartengono alla sostanza privata o aziendale del contribuente.

CAPITOLO II Trasferimenti

Trasferimenti imponibili

Art. 124 ¹E' imponibile il trasferimento di proprietà immobiliari e qualsiasi negozio giuridico i cui effetti, riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamente, a quelli di un trasferimento di proprietà.

²Sono in particolare imponibili:

- a) le compravendite immobiliari;
- b) le permuta;
- c) lo scioglimento delle proprietà collettive;
- d) le costituzioni a favore di terzi e le alienazioni di diritti di superficie che abbiano il carattere del diritto per sé stante e permanente i cui effetti siano economicamente parificabili a un'alienazione della proprietà;
- e) le costituzioni di servitù di diritto privato se limitano lo sfruttamento incondizionato o diminuiscono il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e si fanno dietro versamento di un'indennità;
- f) le cessioni successive di diritti, in particolare le cessioni di diritti di compera;
- g) gli apporti a una società;
- h) le alienazioni di azioni o di quote di società immobiliari o di altre società, se nel patrimonio hanno un valore preponderante i fondi e le partecipazioni a società immobiliari;
- i) le espropriazioni formali e materiali.

Differimento dell'imposizione

Art. 125 L'imposizione degli utili immobiliari è differita nei seguenti casi di:

- a) trasferimento per successione, legato, donazione o altro contratto soggetto all'imposta di successione o donazione;¹⁷²
- b) trasferimento fra coniugi per pretese riferite al regime matrimoniale, o a indennità per contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC), oppure a pretese fondate sul diritto del divorzio. Il differimento è ammesso unicamente se ambedue i coniugi lo richiedono;¹⁷³

¹⁷⁰ Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85; precedente modifica: BU 2006, 295.

¹⁷¹ Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

¹⁷² Lett. modificata dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.

¹⁷³ Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

- c) scioglimento delle comunioni ereditarie come pure delle altre proprietà collettive, per queste ultime solo quando la divisione avviene in natura e senza conguaglio in denaro;
- d) ricomposizione particellare ai fini di un raggruppamento di terreni, di un piano di quartiere, di rettificazione dei limiti di proprietà, di un arrotondamento dei poderi agricoli, nonché in caso di ricomposizione particellare nell'ambito di una procedura di espropriazione o di un'espropriazione imminente;
- e) ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione secondo gli articoli 18 e 70. Al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 18 capoverso 2, rispettivamente 70 capoversi 2 e 4 l'imposta sugli utili immobiliari è prelevata a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238;¹⁷⁴
- f) reinvestimento secondo gli articoli 29 e 73;
- g) alienazione di un'abitazione primaria (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente e esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni all'acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.¹⁷⁵

Esenzioni

Art. 126 Sono esentati dall'imposta sugli utili immobiliari:

- a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
- b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
- c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone come pure i loro stabilimenti e le loro aziende. Sono per contro imponibili i trasferimenti di immobili destinati ad attività economiche svolte in concorrenza con i privati;
- d) le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale di cui all'art. 65 lettera h). Sono per contro imponibili i trasferimenti di immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria;¹⁷⁶
- e) gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi.¹⁷⁷

CAPITOLO III

Debitore dell'imposta e garanzia

Debitore dell'imposta e ipoteca legale

Art. 127 ¹Debitore dell'imposta è l'alienante.

²Il coniuge e i figli sono imposti separatamente per gli utili immobiliari da loro conseguiti.

³A garanzia del pagamento dell'imposta è data un'ipoteca legale conformemente agli articoli 252-254.

CAPITOLO IV

Oggetto dell'imposizione

Utile immobiliare

Art. 128 ¹L'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento (valore di acquisto e costi di investimento).

²Per il calcolo dell'utile e la durata della proprietà è determinante il precedente trasferimento.

³Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l'articolo 125 lettere a), b), c), e) per il valore di acquisto e la durata della proprietà fa stato la situazione dell'ultimo trasferimento imponibile.

⁴Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l'articolo 125 lettera d) per il valore di acquisto e la durata della proprietà fa stato l'acquisto dell'immobile la cui tassazione è stata differita.

⁵Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l'articolo 125 lettere f) e g) il calcolo dell'utile tiene conto anche dell'utile conseguito con il trasferimento dell'immobile oggetto di tassazione differita. L'acquisto di quest'ultimo immobile fa stato per la durata della proprietà.

¹⁷⁴ Lett. modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45; precedente modifica: BU 2001, 8.

¹⁷⁵ Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁷⁶ Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 2009, 84.

¹⁷⁷ Lett. introdotta dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.

Valore di investimento

Art. 129 ¹Il valore di investimento è il valore di acquisto aumentato dei costi di investimento.

²In caso di proprietà di durata superiore a venti anni l'alienante può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data.

Valore di acquisto

Art. 130 Il valore di acquisto è quello accertato dalla precedente tassazione o, in assenza di questa, il prezzo risultante dai pubblici registri.

Valore di alienazione

Art. 131 ¹Il valore di alienazione è quello risultante dall'atto notarile o dalla contrattazione.

²Eventuali prestazioni valutabili in denaro o apporti risultanti da trasferimenti tra società e azionisti o persone vicine sono considerati nella determinazione del valore di alienazione.

Momento determinante

Art. 132 Quale data di trasferimento della proprietà, rispettivamente di acquisto fa stato l'iscrizione a Registro fondiario; per le contrattazioni non soggette a iscrizione la data della stipulazione.

Indennità di inconvenienza

Art. 133 Le indennità di inconvenienza in caso di espropriazione non sono computabili ai fini dell'imposta sugli utili immobiliari.

Costi di investimento e perdite

Art. 134 ¹Sono considerati costi di investimento:

- i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a un mediatore;
- i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i costi di costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria e le tasse di allacciamento;
- le indennità versate per la costituzione di servitu o di oneri fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per liberarlo da servitu e oneri fondiari che lo gravavano al momento del precedente acquisto.

²Non possono essere fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione del reddito o dell'utile imponibili e il valore del lavoro effettuato dal proprietario sul suo proprio immobile quando non è stato assoggettato all'imposta sul reddito o sull'utile.

³Dal valore di investimento sono dedotti i sussidi versati a fondo perso da enti pubblici, nonché gli indennizzi assicurativi e le prestazioni di terzi che l'alienante non reinveste o non rimborsa.

⁴Le perdite e gli utili derivanti da alienazioni di quote di comproprietà o di proprietà per piani di un unico immobile oppure di case a schiera facenti parte di un unico complesso immobiliare possono essere compensati a condizione che si riferiscano alle alienazioni avvenute entro l'anno dal rilascio del primo permesso di abitabilità anche parziale. Per la determinazione delle perdite compensabili l'autorità fiscale stabilisce d'ufficio il valore di alienazione quando il prezzo indicato dalle parti è manifestamente inferiore al valore reale.

Le perdite compensate non possono essere fatte valere nell'imposta ordinaria sul reddito e sull'utile.

⁵Sulle vendite effettuate entro due anni dall'abitabilità anche parziale dell'immobile l'alienante può chiedere in deduzione le perdite subite nella gestione dell'immobile durante il primo anno di abitabilità anche parziale.

In tal caso le perdite non possono essere fatte valere nell'imposta ordinaria sul reddito e sull'utile.

Alienazione parziale

Art. 135 Nel caso di alienazione parziale con versamento di un'indennità di svalutazione per la parte residua, il relativo valore di investimento è, ai fini dell'imposizione, calcolato proporzionalmente.

Immobili acquistati in epoche diverse

Art. 136 ¹Se immobili acquistati in epoche diverse sono ceduti per un valore globale, il valore di alienazione è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli immobili.

²La durata della proprietà è stabilita per ogni singolo immobile.

Immobili acquistati per un valore globale

Art. 137¹⁷⁸ Se un immobile acquistato assieme ad altri per un valore globale è alienato separatamente, il valore di acquisto è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli immobili.

¹⁷⁸ Art. modificato dalla L. 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.

Acquisto in procedure esecutive

Art. 138 ¹Se l'alienante ha acquistato il fondo in una procedura esecutiva in cui era interessato come creditore ipotecario, nel calcolo del valore di investimento si considera l'importo del suo credito rimasto scoperto, oltre agli interessi garantiti dal pegno, a condizione che lo abbia abbandonato nei confronti del debitore.

²Il capoverso 1 non è applicabile quando la perdita è già stata considerata ai fini dell'imposta sull'utile o sul reddito.

CAPITOLO V Calcolo dell'imposta

Aliquote

Art. 139 ¹⁷⁹ L'aliquota d'imposta corrisponde, se l'alienante è proprietario del fondo:

fino a	1	anno		al	31	per cento
da oltre	1	anno e fino a	2	anni al	30	per cento
da oltre	2	anni e fino a	3	anni al	29	per cento
da oltre	3	anni e fino a	4	anni al	28	per cento
da oltre	4	anni e fino a	5	anni al	27	per cento
da oltre	5	anni e fino a	6	anni al	26	per cento
da oltre	6	anni e fino a	7	anni al	23	per cento
da oltre	7	anni e fino a	8	anni al	20	per cento
da oltre	8	anni e fino a	9	anni al	17	per cento
da oltre	9	anni e fino a	10	anni al	14	per cento
da oltre	10	anni e fino a	11	anni al	11	per cento
da oltre	11	anni e fino a	12	anni al	10	per cento
da oltre	12	anni e fino a	13	anni al	9	per cento
da oltre	13	anni e fino a	14	anni al	8	per cento
da oltre	14	anni e fino a	15	anni al	7	per cento
da oltre	15	anni e fino a	20	anni al	6	per cento
da oltre	20	anni e fino a	30	anni al	5	per cento
da oltre	30	anni		al	4	per cento

Riparto dell'imposta

Art. 140 ¹⁸⁰ Il gettito d'imposta è ripartito in ragione del 40% ai comuni di situazione dei fondi e il rimanente allo Stato, per quanto il moltiplicatore comunale d'imposta sia almeno del 100 per cento; in caso contrario la quota spettante al Comune è ridotta proporzionalmente ai punti del moltiplicatore inferiori al 100 per cento e attribuita allo Stato. Il riparto è eseguito annualmente.

PARTE SESTA IMPOSIZIONE DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI TITOLO I Obbligazione tributaria CAPITOLO I Oggetti

Imposta sulle successioni

Art. 141 Sono sottoposti all'imposta sulle successioni:

- le trasmissioni di beni e di diritti per successione legittima;
- le trasmissioni di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o donazione;
- le immissioni in possesso anche provvisorie nei beni di una persona scomparsa (art. 546 CCS), riservata la restituzione dell'imposta in caso di ricomparsa (art. 547 CCS);
- le prestazioni derivanti da assicurazioni private di capitali soggette a riscatto acquisite al decesso dell'assicurato, quando il beneficiario non è identico allo stipulante.

Imposta sulle donazioni

1 In genere

Art. 142 ¹All'imposta sulle donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente.

²Sono in particolare donazioni:

- le assicurazioni a favore di terze persone (art. 78 LF sul contratto di assicurazione), per l'ammontare della somma percepita dal beneficiario quando l'assicurato è ancora in vita;
- le assegnazioni di beni a una fondazione costituita per atto tra vivi;
- gli anticipi ereditari, anche se soggetti a collazione;
- le assegnazioni di beni a dipendenza di contratti di rinuncia o di fine ereditaria (art. 495 CCS);

¹⁷⁹ Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

¹⁸⁰ Art. modificato dalla L 3.11.1997; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1997, 564.

- e) le liberalità contenute in un contratto misto o simulato;
- f) la costituzione e la cessione di diritti a favore di terze persone e la rinuncia ad essi.

³Non è imponibile la rinuncia al diritto di usufrutto se il nudo proprietario è già stato imposto per questo diritto.

2 Contratti di vitalizio o di rendita vitalizia

Art. 143 ¹I contratti di vitalizio (art. 521 ss. CO) e di rendita vitalizia (art. 516 ss. CO) sono soggetti all'imposta sulle donazioni nella misura in cui rappresentano una liberalità.

²Se il contratto comprende beni immobili, la loro valutazione, ai fini dell'accertamento di una eventuale liberalità, avviene sulla base del valore commerciale.

Imposizione degli oneri gravanti la sostanza devoluta

1 Usufrutti

Art. 144 ¹Se i beni trasmessi per successione, legato o liberalità sono gravati da usufrutto a titolo gratuito in favore di terze persone, l'usufruttuario deve l'imposta di successione o di donazione, avuto riguardo alla sua parentela col defunto o donante:

- a) sulla metà del valore dei beni gravati, se egli ha meno di 50 anni o se si tratta di una persona giuridica;
- b) sul quarto del valore dei beni gravati, se egli è in età dai 50 ai 69 anni compiuti;
- c) sull'ottavo del valore dei beni gravati, se egli ha più di 69 anni.

²In caso di usufrutto temporaneo, l'usufruttuario deve l'imposta sul valore capitalizzato del diritto, calcolato in base all'articolo 145 capoverso 1 lettera b).

³Il nudo proprietario deve l'imposta sulla parte non tassata a carico dell'usufruttuario.

2 Pensioni, rendite e altre prestazioni annue

Art. 145 ¹Qualora i beni trasmessi per successione, legato o liberalità siano gravati da una prestazione annua gratuita in favore di terze persone, il beneficiario della prestazione deve l'imposta, avuto riguardo alla sua parentela col defunto o donante, sul valore capitalizzato determinato come segue:

- a) nel caso di prestazione vitalizia, moltiplicando la stessa:

per	17	fino all'età di	39 anni,
per	14	da 40	a 49 anni,
per	11	da 50	a 59 anni,
per	7	da 60	a 69 anni,
per	4,5	da 70	a 79 anni,
per	2,5	da 80	a 89 anni,
per	1,5	a partire dai	90 anni;

- b) nel caso di prestazioni per un periodo limitato, moltiplicando la stessa per il numero delle annualità per le quali fu istituita, ritenuta tuttavia l'imposizione del capitale così ottenuto nella misura del:

90 per cento	se la prestazione ha una durata da	1	a	5 anni,
85 per cento	se la prestazione ha una durata da	6	a	10 anni,
80 per cento	se la prestazione ha una durata da	11	a	15 anni,
75 per cento	se la prestazione ha una durata da	16	a	20 anni.

Se la durata supera i 20 anni, la percentuale d'imposizione diminuisce del 5 per cento per ogni periodo di 5 anni.

²Il debitore della prestazione deve l'imposta sulla parte non tassata a carico del beneficiario della prestazione.¹⁸¹

3 Oneri gravanti trasmissioni esenti

Art. 146 L'usufruttuario e il beneficiario di prestazioni annue, menzionati negli articoli 144 e 145, devono l'imposta anche se l'erede, il legatario o il donatario cui furono trasmessi i beni gravati è esente dall'imposta di successione o di donazione.

CAPITOLO II

Premesse di luogo e di tempo

Imposta sulle successioni

Art. 147 L'obbligazione tributaria nasce quando:

- a) il defunto aveva domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento del decesso;
- b) la successione si è aperta nel Cantone;
- c) alla successione appartengono immobili e relativi accessori nel Cantone oppure crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone.
- d) alla successione appartengono stabilimenti d'impresa nel Cantone.¹⁸²

¹⁸¹ Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

Imposta sulle donazioni

Art. 148 L'obbligazione tributaria sorge quando:

- a) il donante ha il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone al momento del trasferimento patrimoniale;
- b) vengono donati immobili situati nel Cantone;
- c) il donatario con domicilio o dimora fiscali nel Cantone riceve beni mobili da un donante all'estero.
- d) vengono donati stabilimenti d'impresa nel Cantone.¹⁸³

CAPITOLO III

Rapporti con altre sovranità fiscali

Successioni aperte nel Cantone

Art. 149 Per le successioni aperte nel Cantone, l'imposta è dovuta su tutti i beni mobili di qualsiasi natura e ovunque posti, e sui beni immobili nel Cantone, facenti parte dell'asse ereditario.

Successioni aperte fuori Cantone

Art. 150¹⁸⁴ ¹Per le successioni aperte in un altro Cantone l'imposta è dovuta sui beni immobili nel Cantone e relativi accessori (art. 644 CCS).

²Per le successioni aperte all'estero l'imposta è dovuta sui beni descritti al capoverso 1 e sui crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone e sui beni di uno stabilimento d'impresa nel Cantone.

CAPITOLO IV

Debitori d'imposta e responsabilità

Debitori d'imposta

Art. 151 L'imposta è dovuta dagli eredi legittimi, istituiti o sostituiti, dai legatari, dagli usufruttuari, dai beneficiari di prestazioni periodiche, assicurazioni o liberalità.

Responsabilità

Art. 152 ¹Gli eredi sono tenuti solidalmente, sino a concorrenza della loro quota ereditaria, al pagamento dell'imposta sulle quote ereditarie, sui legati, sulle rendite e sugli usufrutti.

²L'esecutore testamentario e l'amministratore della successione rispondono solidalmente con gli eredi e i legatari per le imposte di successione sino a concorrenza dell'attivo netto al giorno del decesso.

³Per il pagamento dell'imposta sulle donazioni sono responsabili solidalmente il donante e, in caso di donazione concomitante a più persone, sino a concorrenza delle quote ricevute, i donatari.

⁴Il debitore di crediti garantiti nel Cantone è responsabile solidalmente nei confronti dello Stato del pagamento dell'imposta dovuta sui suddetti crediti.

⁵Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.

Contestazione fra eredi, legatari o donatari

Art. 153 ¹Lo Stato ha il diritto di percepire l'imposta anche in caso di contestazione fra gli eredi, legatari o donatari, in base al patrimonio accertato, alla legge e, ove vi siano disposizioni a causa di morte o liberalità, in base alle stesse.

²In caso di successiva modificazione della posizione dell'erede, legatario o donatario, decretata dal giudice, è data la facoltà di rettifica della tassazione entro 10 anni dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione delle liberalità.

CAPITOLO V

Esenzioni

Di soggetti

Art. 154 ¹Sono esenti dall'imposta di successione e donazione:

- a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
- b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
- c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone;

¹⁸² Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁸³ Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁸⁴ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

- d) le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini;
 - e) le istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza professionale;
 - f) il coniuge, i discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi.¹⁸⁵
- ²Gli enti di cui al capoverso 1 lettera d) soggiacciono all'imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.
- ³L'autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte:
- a) le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale;
 - b) le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale.

Di quote

Art. 155 ¹Sono esenti dall'imposta di donazione:

- a) i doni usuali e di beneficenza e regali occasionali fino a 10'000.- franchi all'anno per donatario;
- b) ...¹⁸⁶
- c) ...¹⁸⁷
- d) il condono di debiti nella misura in cui il debitore è insolubile;
- e) i premi d'onore conferiti da enti con sede nel Cantone che beneficiano dell'esenzione a norma dell'articolo 154. Il Consiglio di Stato può esentare i premi d'onore conferiti da enti di chiara fama con sede all'estero.

²Per le successioni apertesi a partire dal 1° gennaio 1987 sono esenti da imposta i primi 50'000.- franchi di capitali depositati su libretti o conti di risparmio o di deposito o di stipendio.

³Allo scopo di rendere fruibile al pubblico beni mobili protetti, il Consiglio di Stato può esentare dall'imposta di successione questi beni, a condizione che i medesimi siano affidati gratuitamente e irrevocabilmente, per un periodo di almeno 20 anni, al Cantone o ad un'istituzione culturale riconosciuta con sede nel Cantone, esonerata dall'imposta di successione ai sensi dell'art. 154, che si impegna ad esporli al pubblico¹⁸⁸.

Accordi di reciprocità

Art. 156 Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare con gli altri cantoni accordi di reciprocità estendenti l'esenzione a tali cantoni, ai loro comuni e alle opere ed istituzioni di pubblica utilità ivi site.

TITOLO II Determinazione della sostanza imponibile CAPITOLO I Momento determinante

Momento determinante

Art. 157 Per la determinazione della sostanza imponibile fa stato il valore al momento dell'apertura della successione o dell'esecuzione della liberalità.

CAPITOLO II Attivi

Immobili

Art. 158 ¹Gli immobili e i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale.

²In caso di modifica essenziale e permanente del valore del fondo derivante da un mutamento oggettivo della natura fisica o giuridica dello stesso, l'autorità, gli eredi o il donatario possono chiedere una diversa valutazione che tenga conto della nuova situazione al momento dell'apertura della successione o del trasferimento di proprietà per atto tra vivi.

Beni mobili

Art. 159 ¹I beni mobili sono di regola valutati al loro valore commerciale.

¹⁸⁵ Lett. modificata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.

¹⁸⁶ Lett. abrogata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.

¹⁸⁷ Lett. abrogata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.

¹⁸⁸ Cpv. introdotto dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.

²Le merci sono valutate al prezzo di acquisto o di costo, oppure al prezzo di mercato se questo è inferiore.

³I semoventi sono valutati alla media tra valore venale e valore di reddito.

⁴I titoli sono valutati al valore di borsa o di mercato oppure, in difetto di questo, al valore commerciale.

⁵I diritti e i crediti sono computati al valore nominale; per quelli contestati o di dubbia esigibilità si tiene conto della perdita probabile.

⁶Le prestazioni da contratti di assicurazione sono imposte per la somma corrisposta, rispettivamente per il valore di riscatto.

CAPITOLO III

Debiti

Della successione

Art. 160 ¹Dall'attivo lordo della successione sono deducibili:

- a) i debiti comprovati del defunto, per i quali gli eredi rispondono personalmente;
- b) le spese funerarie usuali, le spese di esecuzione testamentaria, di pubblicazione del testamento e di amministrazione giudiziaria;
- c) i diritti d'usufrutto preesistenti.

²I debiti garantiti da immobili all'estero sono ammessi sino a concorrenza del valore degli immobili stessi.

³Le prestazioni a titolo di assistenza sono riconosciute come passività della successione se fatte in virtù di un obbligo legale (art. 328 e 329, cpv. 2 CCS).

⁴Nel caso di assoggettamento limitato all'imposta di successione, i debiti riconosciuti sono deducibili nella proporzione esistente fra attivo lordo complessivo e attivo lordo nel Cantone.

Della donazione

Art. 161 ¹Dal valore dei beni ceduti sono deducibili:

- a) i debiti comprovati del donante posti a carico del donatario con l'atto di donazione, se effettivamente assunti;
- b) i diritti d'usufrutto preesistenti.

²Non è per contro deducibile il diritto di usufrutto riservato al donante e, congiuntamente, al suo coniuge.

TITOLO III

Calcolo dell'imposta

CAPITOLO I

Principio

Principio

Art. 162 L'imposta è commisurata sul valore della quota spettante ad ogni erede o dei beni devoluti ad ogni legatario o donatario.

CAPITOLO II

Aliquote

Art. 163 ...¹⁸⁹

Aliquote¹⁹⁰

Art. 164¹⁹¹ ¹L'imposta sulle successioni e sulle donazioni per i gradi di parentela di cui alla lettera b) è prelevata in base alle aliquote e ai coefficienti che seguono:

- a) aliquota d'imposta base in percento del valore imponibile

Categorie				Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino	a fr.	10 000.--	5,95	595.--	5,950	
da fr.	10 100.-- a fr.	30 000.--	6,80	1 955.--	6,516	
da fr.	30 100.-- a fr.	50 000.--	7,65	3 485.--	6,970	
da fr.	50 100.-- a fr.	75 000.--	8,50	5 610.--	7,480	
da fr.	75 100.-- a fr.	100 000.--	9,35	7 947.50	7,947	
da fr.	100 100.-- a fr.	150 000.--	10,20	13 047.50	8,698	

¹⁸⁹ Art. abrogato dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.

¹⁹⁰ Nota marginale modificata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.

¹⁹¹ Cpv. 1 modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8; precedente modifica BU 2000, 75.

da fr.	150 100.--	a fr.	225 000.--	11,05	21 335.--	9,482
da fr.	225 100.--	a fr.	300 000.--	12,33	30 582.50	10,194
da fr.	300 100.--	a fr.	425 000.--	14,03	48 120.--	11,322
da fr.	425 100.--	a fr.	675 000.--	15,73	87 445.--	12,954
da fr.	675 100.--	in avanti		17,85		

b) coefficienti e aliquote massime per i singoli gradi di parentela

Grado	Coefficiente	Aliquota massima
1. Fratelli, figliastri	1.0	15.5%
2. Nipoti (figli di fratelli o sorelle), figli di figliastri, zii, patrigno, matrigna	1.3	18.5%
3. Pronipoti (figli dei figli di fratelli o sorelle) prozii, primi cugini, cognati, genero, nuora, suoceri, fratellastri	1.8	27.0%
4. Parenti di ogni altro grado e non parenti	3.0	41.0%

²Le frazioni di sostanza inferiori a 100.-- franchi non sono computate.

³La parentela va intesa per consanguineità e non per affinità. Gli affini, salvo quelli sopra specificati, devono l'imposta prevista per i parenti di ogni altro grado e i non parenti.

^{4...}¹⁹²

CAPITOLO III Devoluzioni successive

Devoluzioni successive

Art. 165 ¹Nel caso in cui lo stesso beneficiario riceva dalla medesima persona ripetute devoluzioni, l'imposta è commisurata all'importo complessivo delle devoluzioni.

²Dall'imposta così determinata viene tuttavia dedotta l'imposta relativa alle precedenti devoluzioni, ricalcolata con le aliquote applicabili alla devoluzione attuale.

³Le devoluzioni non imponibili nel Cantone sono considerate unicamente per la determinazione dell'aliquota.

⁴I trapassi risalenti ad oltre 10 anni dall'apertura della successione o dell'esecuzione della liberalità oggetto di tassazione non sono computati.

CAPITOLO IV Universalità delle sostanze

Universalità delle sostanze

Art. 166 Per la determinazione dell'aliquota fa stato l'intera sostanza devoluta ovunque posta.

CAPITOLO V Sostituzioni fedecommissarie

Sostituzioni fedecommissarie

Art. 167 ¹Nelle sostituzioni fedecommissarie, l'imposta dovuta dall'erede istituito è ridotta a un terzo. Qualora si estingua la sostituzione, è dovuta anche la differenza dei due terzi.

²Se il disponente ha autorizzato l'erede istituito a disporre di tutti i beni soggetti al fedecompresso, è dovuta l'intera imposta.

³Il sostituito deve al momento della trasmissione l'intera imposta sul valore della sostanza trasmessagli, avuto riguardo alla sua parentela con il disponente.

CAPITOLO VI Partecipazione dei comuni all'imposta di successione

Art. 168 ...¹⁹³

TITOLO IV Inventario CAPITOLO I Misure cautelative

In genere

Art. 169 ¹Il Municipio del luogo di decesso, il Municipio di ultimo domicilio o dimora fiscali del defunto e dei comuni dove il defunto teneva casa, appartamento o ufficio, provvedono immediatamente alle misure opportune ad evitare la distrazione di beni della successione.

¹⁹² Cpv. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁹³ Art. abrogato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 56.

²I municipi nominano a tale scopo, ogni quadriennio, nel loro seno o fuori, un delegato speciale e uno o più supplenti.

³Il delegato ed i supplenti prestano giuramento per il fedele e coscienzioso adempimento del loro mandato davanti al Municipio.

⁴Dell'avvenuta nomina e dell'avvenuta prestazione di giuramento va data notifica all'autorità fiscale.

⁵Il delegato ed i supplenti sono tenuti al segreto d'ufficio e devono ricusarsi o possono essere ricusati conformemente all'articolo 182.

Apposizione di sigilli

Art. 170 ¹In ogni caso di decesso i delegati comunali procedono immediatamente all'apposizione dei sigilli ai locali e ai mobili dove si presume possano trovarsi o dove vengono deposti, a cura del delegato, oggetti di valore, registri, carte di famiglia, titoli, documenti, nonché alle casseforti e alle cassette di sicurezza presso istituti di credito o presso terzi che ne abbiano custodia.

²Le chiavi delle casseforti e delle cassette di sicurezza sono prese in consegna dal delegato.

³Gli istituti di credito e i depositari di qualunque natura sono tenuti a permettere l'apposizione dei sigilli alle casseforti e alle cassette di sicurezza anche in mancanza d'autorizzazione degli eredi o dei mandatari.

⁴L'apposizione dei sigilli può essere omessa per le successioni di persone manifestamente sprovviste di sostanza.

⁵Dell'avvenuta apposizione dei sigilli viene redatto verbale, firmato dal delegato comunale e dagli eredi o loro rappresentanti che hanno assistito alle operazioni. Il verbale menziona le formalità osservate, il luogo ove sono depositati gli oggetti messi sotto sigillo e viene trasmesso immediatamente all'autorità fiscale.

CAPITOLO II Inventario

Allestimento

Art. 171 ¹L'inventario è allestito al decesso di ogni persona domiciliata, dimorante, residente o comunque imponibile nel Cantone.

²In caso di assoggettamento all'imposta in virtù dell'appartenenza economica, l'autorità fiscale può limitare l'inventario ai beni imponibili nel Cantone.

³La eventuale contestazione della sovranità fiscale del Cantone non sospende l'allestimento dell'inventario.

Autorità delegata all'inventario

Art. 172 ¹L'inventario è allestito a cura dell'autorità fiscale.

²Le operazioni di inventario possono essere affidate in tutto o in parte al delegato comunale che dispone delle facoltà concesse all'autorità fiscale cantonale.

³L'allestimento dell'inventario può essere affidato dall'autorità fiscale agli eredi assegnando loro un congruo termine.

Apertura dell'inventario

Art. 173 Le operazioni d'inventario hanno inizio:

- a) quando l'autorità ne fissa la data di apertura convocando almeno uno degli eredi maggiorenni raggiungibile e i rappresentanti degli eredi minorenni o interdetti; la non comparsa non pregiudica la validità degli inventari;
- b) quando l'autorità intima agli eredi, o ai loro rappresentanti, l'atto ufficiale per la notifica dell'inventario; l'intimazione è ritenuta valida se fatta ad almeno uno degli eredi.

Levata dei sigilli

Art. 174 ¹All'inizio delle operazioni di inventario l'autorità provvede alla levata dei sigilli con l'assistenza del delegato comunale che li ha apposti. Se constatata una manomissione, ne fa immediato rapporto.

²I sigilli possono essere riapposti in caso di interruzione delle operazioni di inventario.

Inventario giudiziario

Art. 175 ¹Qualora l'apposizione dei sigilli e l'inventario siano stati ordinati dall'autorità giudiziaria, l'autorità fiscale è preventivamente avvertita e può assistere ad ogni operazione con tutti i diritti che la legge concede agli interessati.

²Copia dell'inventario giudiziario è intimata a cura del notaio incaricato all'autorità fiscale entro sessanta giorni dalla sua chiusura.

Contenuto dell'inventario

Art. 176 ¹L'inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge e dei figli minorenni.

²Nell'inventario saranno pure annotate circostanze importanti per la tassazione.

³L'inventario è redatto secondo le norme definite dal regolamento.

Chiusura delle operazioni di inventario

Art. 177 ¹Alla chiusura delle operazioni di inventario gli eredi e gli interessati intervenuti ne certificano, con la loro firma, la completezza, affermando di non conoscere l'esistenza di altri beni della successione, di non averne asportati né visti asportare, di non sapere che ne siano stati asportati o nascosti.

²In caso di rifiuto ne è fatta menzione motivata nel verbale; all'autorità fiscale è riservata la facoltà di procedere alla determinazione d'ufficio dell'inventario.

Controllo dell'inventario

Art. 178 Se l'autorità competente constata che non furono inventariati beni figuranti nell'ultima dichiarazione, rispettivamente nell'ultima tassazione definitiva del defunto, li aggiunge all'inventario. In tal caso spetta agli eredi rendere verosimile la loro scomparsa.

PARTE SETTIMA

PROCEDURA

TITOLO I

Autorità fiscali

CAPITOLO I

Organizzazione tributaria

Autorità di vigilanza

Art. 179 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge per il tramite del Dipartimento competente.

Autorità di applicazione

Art. 180 ¹L'applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni che elabora le direttive di applicazione della legge, dei regolamenti e delle ordinanze ed è responsabile della tassazione corretta ed uniforme nel Cantone.

²La Divisione delle contribuzioni ha tutte le facoltà conferite dalla presente legge all'autorità fiscale e di tassazione. Essa assicura in particolare un'adeguata informazione ai contribuenti.

³Il Consiglio di Stato disciplina l'organizzazione della Divisione delle contribuzioni e stabilisce le competenze della stessa e dei suoi Uffici.

CAPITOLO II

Delegazione tributaria comunale

Delegazione tributaria comunale

Art. 181 ¹In ogni Comune è costituita una delegazione tributaria composta di un minimo di tre membri, nominati dal Municipio. Un funzionario comunale funge da segretario della delegazione.

²La delegazione tributaria ha il compito di fornire all'autorità di tassazione tutte le informazioni atte ad un giusto apprezzamento dell'imponibile nel Comune; essa può essere chiamata a coadiuvare l'autorità di tassazione nell'esame delle dichiarazioni dei contribuenti soggetti a imposizione nel Comune.

³I membri della delegazione tributaria e il segretario sono tenuti all'obbligo del segreto conformemente all'articolo 183.

⁴La nomina della delegazione tributaria e il periodo di carica sono disciplinati dalla legge organica comunale.

TITOLO II

Principi generali di procedura

CAPITOLO I

Doveri delle autorità

Ricusazione

Art. 182 ¹Chiunque, nell'esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto ad astenersi se:

a) ha un interesse personale nella causa;

b) è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;¹⁹⁴

b^{bis}) è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte;¹⁹⁵

c) è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;

d) può avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

¹⁹⁴ Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.

¹⁹⁵ Lett. introdotta dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.

²Il motivo della ricusazione può essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura con istanza motivata al Dipartimento competente.

³Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello.

Segreto fiscale

Art. 183 ¹Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali.

²L'informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale o cantonale.

³L'obbligo del segreto non si estingue con la cessazione della funzione.

Assistenza tra autorità fiscali

Art. 184 ¹Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge si assistono vicendevolmente nell'adempimento del loro compito; possono comunicare gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei cantoni e dei comuni e possono permettere loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali. I fatti annunciati o accertati in applicazione della presente prescrizione soggiacciono all'obbligo del segreto secondo l'articolo 183.

²Se risulta dalla dichiarazione di imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimenti contribuente in un altro Cantone, l'autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell'altro Cantone la dichiarazione di imposta e la tassazione.¹⁹⁶

Assistenza di altre autorità

Art. 185 ¹Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione. Esse segnalano spontaneamente all'autorità fiscale tutti i casi, constatati nella loro attività, che possono configurare un'infrazione ai doveri fiscali.

²Gli organi di corporazioni e stabilimenti ai quali sono delegati compiti che incombono all'amministrazione pubblica, come pure gli enti sussidiati sottostanno, per quanto riguarda il dovere di collaborare, agli stessi obblighi delle autorità menzionate al capoverso 1.

³Sono esonerati dall'obbligo di informare e di comunicare gli organi della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.¹⁹⁷

Trattamento dei dati

Art. 185a¹⁹⁸ ¹La Divisione delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

²Per adempiere i loro compiti legali, la Divisione delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 184 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

³Al fine di garantire l'assistenza amministrativa di cui agli art. 184 e 185, i dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

⁴Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

- a) l'identità;
- b) lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;
- c) gli atti giuridici;
- d) le prestazioni di un ente pubblico.

CAPITOLO II

Situazione procedurale dei coniugi

Situazione procedurale dei coniugi

Art. 186 ¹I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano ed assumono in comune i diritti e gli obblighi che la legge conferisce al contribuente.

²La dichiarazione d'imposta deve essere firmata da entrambi. Quando la dichiarazione è firmata da uno solo dei coniugi è presunta la rappresentanza contrattuale tra coniugi.

¹⁹⁶ Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

¹⁹⁷ Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

¹⁹⁸ Art. introdotto dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.

³I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile.

⁴Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi.

CAPITOLO III Diritti procedurali del contribuente

Esame degli atti

Art. 187 ¹Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.

²Egli può esaminare gli altri atti dopo l'accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga.

³L'atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.

⁴A domanda del contribuente, l'autorità che nega il diritto d'esame gli conferma il diniego mediante decisione impugnabile con ricorso alla Camera di diritto tributario.

Ammissione delle prove

Art. 188 Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

Notifica

Art. 189 ¹Le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici.

²Se il contribuente è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone. Le relative spese sono a carico del contribuente.

Rappresentanza contrattuale

Art. 190 ¹Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.

²E' ammesso come rappresentante chiunque ha l'esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civili. L'autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta.

³Se coniugi non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o una persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni vanno indirizzate ai due coniugi congiuntamente.

Rappresentanza obbligatoria

Art. 191 Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

CAPITOLO IIIA¹⁹⁹ Attestazioni fiscali

Tassa

Art. 191a²⁰⁰ Per ogni attestazione fiscale rilasciata è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato a dipendenza dell'aggravio amministrativo.

CAPITOLO IV Termini

Termini

Art. 192 ¹I termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall'autorità possono essere prorogati per motivi fondati.

²Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l'ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

³Quando l'invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

⁴Un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all'autorità fiscale competente. Il termine di presentazione dell'atto è reputato osservato se quest'ultimo è

¹⁹⁹ Capitolo introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.

²⁰⁰ Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.

giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.

⁵La restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.²⁰¹

CAPITOLO V Prescrizione

Prescrizione del diritto di tassare

Art. 193 ¹Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale e, per gli utili immobiliari, dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico.

²Per l'imposizione delle successioni e donazioni il diritto di tassare si prescrive in dieci anni dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità.

³La prescrizione non inizia a decorrere o è sospesa:

- a) durante la procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;
- b) fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;
- c) fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera.

⁴Un nuovo termine di prescrizione decorre con :

- a) ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta;
- b) ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta;
- c) la presentazione di una domanda di condono;
- d) il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale.

⁵Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale o dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità e, per gli utili immobiliari, dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico.

Prescrizione del diritto di riscossione

Art. 194 ¹I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.

²La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate dall'articolo 193 capoversi 3 e 4.

³Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

TITOLO III Procedura ordinaria di tassazione CAPITOLO I Obblighi di procedura

Registro dei contribuenti

Art. 195 ¹I municipi allestiscono e tengono a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni.

²Essi comunicano all'autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti.

CAPITOLO II Compiti delle autorità di tassazione

Principio

Art. 196 Le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

Ispezioni e perizie

Art. 197 ¹L'autorità fiscale, senza obbligo di preavviso, ha facoltà di eseguire o di far eseguire ispezioni dei libri contabili, accertamenti sugli elementi imponibili del contribuente e sui suoi rapporti d'affari con terzi. Le indagini possono estendersi a tutte le tassazioni non ancora cresciute in giudicato.

²Il contribuente è tenuto a fornire gratuitamente i documenti e le informazioni; a richiesta deve esibire una copia firmata dei documenti originali.

²⁰¹ Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

³Le spese che ne risultano possono essere addossate in tutto o in parte al contribuente o ad un'altra persona obbligata a fornire informazioni, se essi le hanno rese necessarie violando colpevolmente i loro obblighi procedurali.

CAPITOLO III Obblighi del contribuente

Dichiarazione d'imposta

Art. 198 ¹I contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente.

²Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.

³Il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediare entro un congruo termine.

⁴Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

⁵Contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

Art. 199 ¹Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta, in particolare:

- a) i certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa dipendente;
- b) le attestazioni sui compensi ricevuti come membri dell'amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica;
- c) gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti;
- d) l'elenco completo delle pigioni con indicazione dei locatari e degli affittuari;
- e) un'attestazione circa i contributi versati ad istituzioni di previdenza professionale e a forme previdenziali riconosciute, sempreché non già indicati nel certificato di salario.

²Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche, devono allegare alla dichiarazione d'imposta, in particolare:

- a) i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l'allegato) per il periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati;
- b) gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti;
- c) per le persone giuridiche le attestazioni sui compensi ai membri dell'amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica;
- d) copia della dichiarazione dei salari AVS.²⁰²

Altra collaborazione

Art. 200 ¹Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta.

²Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.

³Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all'articolo 199 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 957 e 963 cpv. 2).²⁰³

CAPITOLO IV Obblighi dei terzi

Obbligo di rilasciare attestazioni

Art. 201 ¹Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:

- a) il datore di lavoro, sulle prestazioni al lavoratore;
- b) i creditori e i debitori, sull'esistenza, l'ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;
- c) gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi;
- d) i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l'amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito;

²⁰² Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 2002, 224.

²⁰³ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

e) le persone che sono o che sono state in rapporto d'affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.

²Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l'attestazione, l'autorità fiscale può richiederla dal terzo. È riservato l'obbligo al segreto tutelato dalla legge.

Obbligo di informare

Art. 202 I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza.

Obbligo di comunicare

Art. 203 ¹Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

- a) le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministrazione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari;
- b) le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari (art. 21 cpv. 2), fatta riserva del capoverso 2;
- c) le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società.
- d) i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio federale.²⁰⁴

²Le attestazioni di cui al capoverso 1 lettera b) riguardanti prestazioni in capitale fornite a beneficiari che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104) devono essere presentate all'autorità di tassazione al più tardi 30 giorni prima del versamento.

³Un doppio dell'attestato deve essere inviato al contribuente.

⁴Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) devono presentare all'autorità fiscale, per ogni periodo fiscale, un'attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.²⁰⁵

CAPITOLO V

Tassazione

Esecuzione

Art. 204 ¹L'autorità di tassazione controlla la dichiarazione d'imposta e procede alle indagini necessarie.

²Esegue la tassazione d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

Notifica

Art. 205 ¹L'autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili, l'aliquota e l'ammontare dell'imposta.

²Le modifiche rispetto alla dichiarazione d'imposta sono comunicate con breve motivazione al contribuente al momento della notifica della decisione di tassazione.

³Una copia della decisione di tassazione va al Comune cui spetta il prelevamento dell'imposta comunale.

CAPITOLO VI

Reclamo

Presupposti

Art. 206²⁰⁶ ¹Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.

²Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaurientemente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario.

³Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

Procedura

²⁰⁴ Lett. introdotta dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

²⁰⁵ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

²⁰⁶ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

Art. 207 ¹L'autorità di tassazione nell'esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione.

²Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente.

Decisione

Art. 208 ¹L'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

²La decisione deve essere motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il prelevamento dell'imposta comunale.

³La procedura di reclamo è gratuita. L'articolo 197 capoverso 3 è applicabile per analogia.

TITOLO IV

Procedura di riscossione dell'imposta alla fonte

Obblighi procedurali

Art. 209 Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte. Gli articoli 196–203 sono applicabili per analogia.

Decisione

Art. 210 ¹In caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, sino alla fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

²Il debitore della prestazione imponibile è tenuto ad operare la trattenuta sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

Pagamento degli arretrati e restituzione

Art. 211 ¹Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta. Rimane riservato il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

²Se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente.

Rimedi giuridici

Art. 212 Contro una decisione in materia di imposte alla fonte, l'interessato può presentare reclamo secondo gli articoli 206–208 e ricorso secondo gli articoli 227–231.

TITOLO V

Procedura di tassazione e rimedi giuridici in materia di imposizione degli utili immobiliari

In generale

Art. 213 In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art. 195–208).

Dichiarazione di imposta

Art. 214 ¹L'alienante è tenuto a presentare una dichiarazione di imposta completa e veritiera per la tassazione degli utili immobiliari. Essa indica in particolare il valore dell'alienazione, quello del precedente acquisto e i costi di investimento.

²Il formulario per la dichiarazione di imposta deve essere richiesto all'autorità di tassazione. È riservato l'articolo 215, capoverso 4.

³La dichiarazione di imposta deve essere presentata all'autorità di tassazione entro trenta giorni dall'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del negozio giuridico assoggettato all'imposta sugli utili immobiliari. In via eccezionale e per fondati motivi il termine di trenta giorni può essere prorogato dall'autorità di tassazione.

⁴I contribuenti che non hanno domicilio o dimora fiscali, sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono tenuti ad eleggere un rappresentante in Svizzera.²⁰⁷

⁵I membri di una comunione ereditaria, al momento della stipulazione del contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, sono tenuti a designare un rappresentante in Svizzera.²⁰⁸

Doveri del notaio

²⁰⁷ Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

²⁰⁸ Cpv. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

Art. 215 ¹Il notaio è tenuto a richiamare alle parti l'obbligo di indicare nell'atto pubblico il prezzo effettivo informandole sulle conseguenze di indicazioni inveritiere.

²Esso le informa pure dell'esistenza di un'ipoteca legale a garanzia del pagamento dell'imposta. L'informazione deve essere data conformemente all'articolo 254.

³Il notaio deve inoltre informare il contribuente domiciliato all'estero sul suo obbligo di eleggere un rappresentante in Svizzera.²⁰⁹

⁴Al momento della firma dell'atto pubblico il notaio è tenuto a consegnare all'alienante il formulario per la dichiarazione di imposta.

⁵Se l'alienante è una comunione ereditaria il notaio deve indicare nell'atto pubblico le generalità del rappresentante designato dagli eredi giusta l'art. 214 cpv. 5.²¹⁰

Notifica; reclamo e ricorso

Art. 216 ¹L'autorità notifica la tassazione all'alienante.

²Contro la notifica di tassazione è dato reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231.

Calcolo provvisorio

Art. 216a²¹¹ L'autorità può emettere un calcolo provvisorio d'ufficio o su richiesta dell'alienante.

TITOLO VI

Procedura di tassazione rimedi giuridici in materia di imposizione delle successioni e donazioni

In generale

Art. 217 In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art. 195-208).

Obbligo di notifica

1 Decessi

Art. 218 ¹Il Municipio del Comune di ultimo domicilio e del Comune dove il decesso si è verificato devono immediatamente comunicare ogni decesso all'autorità di tassazione.

²Il decesso di persone domiciliate fuori Cantone, che possiedono elementi imponibili nel Cantone, deve essere immediatamente comunicato all'autorità di tassazione, ma al più tardi al momento della presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria. Obbligati alla comunicazione sono gli eredi, l'esecutore testamentario o l'amministratore giudiziario della successione.

2 Donazioni

Art. 219 ¹Le donazioni imponibili devono essere notificate all'autorità di tassazione dal donatario e, se questi fosse domiciliato fuori Cantone, anche dal donante al più tardi al momento della presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria.

²Alla notifica va allegata una distinta dei beni donati con l'indicazione del loro valore. Deve inoltre essere precisato il grado di parentela fra donante e donatario.

Intimazioni, comunicazioni e convocazioni

1 Successioni

Art. 220 ¹Le intimazioni, comunicazioni, convocazioni sono, in ogni stadio della procedura d'inventario e di determinazione dell'imposta e delle penalità, validamente compiute nei confronti di tutti gli eredi e legatari se dirette all'esecutore testamentario o all'amministratore giudiziario della successione. In mancanza di esecutore testamentario o di amministratore giudiziario della successione devono essere fatte ad ogni singolo erede o legatario.

²L'autorità di tassazione può richiedere, specie in presenza di numerosi eredi nel Cantone o all'estero, la nomina di un rappresentante comune.

³Se le circostanze lo esigono, l'autorità di tassazione può richiedere alle competenti autorità la nomina di un curatore agli assenti o di un amministratore giudiziario della successione.

2 Donazioni

Art. 221 Le intimazioni, comunicazioni e convocazioni sono, in ogni stadio della procedura di determinazione dell'imposta sulle donazioni, validamente compiute nei confronti dei donatari domiciliati all'estero o di ignota dimora se dirette al donante.

Obblighi procedurali

Obbligo di collaborazione

²⁰⁹ Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

²¹⁰ Cpv. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

²¹¹ Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

Art. 222 ¹Gli eredi e le altre persone obbligate a notificare la loro sostanza nell'inventario, i loro rappresentanti legali, l'esecutore testamentario nonché l'amministratore giudiziario sono tenuti:

- a) a fornire ogni ragguaglio su tutte le circostanze utili all'accertamento degli elementi imponibili del defunto e delle altre persone obbligate alla notifica;
- b) a produrre tutti i libri, atti, documenti giustificativi e annotazioni che possono fornire indicazioni sulla consistenza della sostanza del defunto e delle altre persone obbligate alla notifica;
- c) ad aprire i locali e mobili a disposizione del defunto e delle persone obbligate alla notifica.

²Gli eredi e le altre persone obbligate alla notifica e i loro rappresentanti legali, se convivevano con il defunto, se custodivano o amministravano beni del defunto, sono inoltre tenuti a lasciare ispezionare anche i loro locali e mobili.

³Se, dopo la chiusura dell'inventario, un erede, l'esecutore testamentario, il rappresentante legale degli eredi, l'amministratore giudiziario, vengono a conoscenza di beni della successione che non figurano nell'inventario ne devono informare la competente autorità nei dieci giorni successivi al loro ritrovamento.

Informazioni dei notai

Art. 223 I notai sono tenuti a trasmettere all'autorità fiscale:

- a) una copia delle disposizioni di ultima volontà, entro 8 giorni dalla loro pubblicazione;
- b) copia degli atti di donazione da loro rogati, entro 60 giorni;
- c) copia degli inventari compilati ai sensi degli articoli 553 CCS (inventario assicurativo) e 580 e ss. CCS (beneficio d'inventario), entro 60 giorni dalla loro chiusura.

Informazioni di terzi

Art. 224 ¹I terzi che avevano in custodia o amministravano beni del defunto o delle persone obbligate a notificare la loro sostanza nell'inventario conformemente all'articolo 176, come pure coloro contro i quali il defunto e le altre persone obbligate alla notifica vantavano diritti o pretese valutabili in denaro, sono tenuti a dare agli eredi e alle altre persone menzionate nell'articolo 176 che ne fanno richiesta, ad uso dell'autorità incaricata dell'inventario, informazioni scritte su questi beni, diritti o pretese e sulle disposizioni prese a tale riguardo.

²Se motivi gravi si oppongono alla rivelazione agli eredi delle disposizioni prese dal defunto, il terzo deve soddisfare al suo obbligo di fornire le informazioni chieste, dandole direttamente all'autorità incaricata dell'inventario.

Notifica

Art. 225 ¹Terminata la procedura di accertamento, l'autorità di tassazione effettua la tassazione e l'intimazione agli interessati, conformemente agli articoli 220 e 221.

²Se la procedura di accertamento non può essere conclusa entro sei mesi dall'apertura della successione o dalla esecuzione della liberalità, l'autorità di tassazione ha la facoltà di procedere ad una tassazione provvisoria parziale con forza esecutiva.

Rimedi giuridici

Art. 226 Contro la notifica di tassazione è dato reclamo secondo gli articoli 206–208 e ricorso secondo gli articoli 227–231.

TITOLO VIA²¹² Procedura di esenzione

Tassa e rimedi giuridici

Art. 226a²¹³ ¹Per ogni decisione o preavviso di esenzione è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

²Contro la decisione di esenzione è data facoltà di reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231.

TITOLO VII Procedura di ricorso

Presupposti

Art. 227 ¹Il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l'articolo 206 capoverso 2.²¹⁴

²Il ricorrente deve indicare, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso

²¹² Titolo introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.

²¹³ Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.

²¹⁴ Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediare, con la comminatoria dell'irricevibilità.

³Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore.

Procedura

Art. 228 ¹Nell'esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

²I ricorsi sono trasmessi all'autorità fiscale che invia gli atti; essa ha la facoltà di chiedere, entro il termine di trenta giorni, di poter presentare delle osservazioni scritte. Resta riservata la facoltà della Camera di diritto tributario di chiedere all'autorità fiscale un supplemento di inchiesta.

³Il ricorrente ha il diritto di essere sentito. Egli ha la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento.²¹⁵

Deliberazioni

Art. 229 Le sedute e le deliberazioni non sono pubbliche.

Decisioni

Art. 230 ¹La Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell'istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata.

²Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Sentito il ricorrente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

³La decisione è motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il prelevamento dell'imposta comunale; con essa vanno restituiti i documenti prodotti. È riservato il ricorso al Tribunale federale ai sensi dell'articolo 73 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni.²¹⁶

Tassa di giustizia e spese

Art. 231²¹⁷ ¹La Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso.²¹⁸

²La tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente.

³Esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l'inchiesta della Camera di diritto tributario.

⁴A garanzia per speciali spese di indagine richieste dal contribuente, può essere chiesto un congruo anticipo. Il mancato versamento dell'anticipo ha per effetto la rinuncia alla richiesta prova.

⁵In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili.

⁶Le decisioni della Camera di diritto tributario sono soggette ad una tassa di giustizia da un minimo di 100.-- franchi a un massimo di 10'000.-- franchi.

TITOLO VIII

Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato

CAPITOLO I

Revisione

Motivi

Art. 232 ¹Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio:

- a) se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
- b) se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;
- c) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.

²¹⁵ Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

²¹⁶ Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 2006, 295.

²¹⁷ Art. modificato dalla L 9.11.1999; in vigore dal 31.12.1999 - BU 1999, 35.

²¹⁸ Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.

d) se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.²¹⁹

²La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

Termine

Art. 233²²⁰ La domanda di revisione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione per i casi previsti dalle lettere a), b) e c) del capoverso 1 dell'articolo 232 e entro trenta giorni per il caso della lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla notifica della decisione o della sentenza

Procedura e decisione

Art. 234 ¹La revisione compete all'autorità che ha emanato la decisione o sentenza.

²Se esiste un motivo di revisione, l'autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e decide di nuovo.

³La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori.

⁴Per il resto, sono applicabili le prescrizioni della procedura vigenti per la decisione o sentenza anteriore.

CAPITOLO II

Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura

Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura

Art. 235 ¹Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notifica.

²La rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza.

CAPITOLO III

Ricupero d'imposta

Recupero ordinario d'imposta²²¹

Art. 236 ¹L'autorità fiscale procede al recupero dell'imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale.

²Il recupero d'imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa degli elementi imponibili.

³...

Perenzione

Art. 237 ¹Il diritto di avviare la procedura di recupero d'imposta decade dopo 10 anni dalla fine del periodo fiscale o dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità. Per gli utili immobiliari, dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico.

²L'apertura del procedimento penale per sottrazione d'imposta o per delitto fiscale vale contemporaneamente come avvio della procedura di recupero d'imposta.

³Il diritto di procedere al recupero d'imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce o dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità. Per gli utili immobiliari, dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico.

Procedura

Art. 238 ¹L'avvio della procedura di recupero è comunicato per scritto al contribuente.

^{1bis}Se nessun procedimento penale per sottrazione d'imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell'avvio della procedura, il contribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.²²³

²¹⁹ Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

²²⁰ Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

²²¹ Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

²²² Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42; precedente modifica: BU 2001, 41.

²La procedura non ancora avviata o non ancora conclusa alla morte del contribuente è avviata o proseguita contro gli eredi.

³Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni sui principi procedurali, la procedura di tassazione e quella di ricorso.

Procedura semplificata di ricupero d'imposta per gli eredi

Art. 238a²²⁴ ¹Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:

- a) la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b) egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
- c) si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

²Il ricupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l'imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.

³Il ricupero semplificato d'imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d'ufficio.

⁴Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d'imposta.

TITOLO IX Riscossione e garanzia dell'imposta CAPITOLO I Autorità di riscossione

Autorità di riscossione

Art. 239 ¹Il Consiglio di Stato stabilisce, in via di regolamento, l'autorità competente in materia di riscossione dell'imposta.

²Per tutto quanto non disposto nel presente titolo le norme del Codice delle obbligazioni sono applicabili per analogia.

CAPITOLO II Scadenza

Scadenza

Art. 240 ¹L'imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato nel Foglio ufficiale. Il Consiglio di Stato può prevedere la scadenza di singole rate di acconto.

²L'autorità fiscale può stabilire termini particolari di scadenza dell'imposta di contribuenti per i quali l'anno fiscale non coincide con l'anno civile (art. 100 cpv. 2).

³Con la notifica della decisione di tassazione scadono:

- a) l'imposta sui proventi da lotterie e manifestazioni analoghe (art. 36);
- b) l'imposta sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38);
- c) il ricupero dell'imposta sulla sostanza per i terreni agricoli (art. 308a);²²⁵
- d) ...²²⁶

e) l'imposta sugli utili immobiliari;

f) l'imposta sulle successioni e sulle donazioni;

g) il ricupero d'imposta (art. 236), come pure le multe (art. da 257 a 265) e le spese (art. 197).

⁴La trattenuta dell'imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, del bonifico o della compensazione della prestazione imponibile.

⁵L'imposta scade in ogni caso:

- a) il giorno in cui il contribuente che vuol lasciare durevolmente la Svizzera prende i provvedimenti necessari alla partenza;
- b) nel momento in cui è chiesta la cancellazione dal registro di commercio di una persona giuridica assoggettata all'imposta;
- c) nel momento in cui il contribuente straniero cessa di avere un'impresa commerciale o una partecipazione a un'impresa commerciale svizzera, uno stabilimento d'impresa in Svizzera, un possesso fondiario in Svizzera oppure crediti garantiti da fondi in Svizzera (art. 3, 4 e 61);
- d) alla data dell'apertura del fallimento a carico del contribuente;
- e) alla morte del contribuente.

⁶Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell'imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione.

²²³ Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

²²⁴ Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

²²⁵ Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

²²⁶ Lett. abrogata dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

CAPITOLO III

Riscossione dell'imposta

Riscossione provvisoria e riscossione definitiva

Art. 241 ¹L'imposta è riscossa conformemente alla tassazione.

²L'imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione d'imposta, dell'ultima tassazione o dell'importo presumibilmente dovuto.

³Le imposte riscalate sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva.

⁴Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; l'eccedenza è rimborsata d'ufficio con un interesse remunerativo fissato dal Consiglio di Stato.²²⁷

Pagamento

Art. 242 ¹Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

²Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza è dovuto un interesse remunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato tramite regolamento.

³In caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

⁴Contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

Interessi di ritardo

Art. 243 ¹Il debitore dell'imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato.

²L'interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di reclamo o di ricorso.

Importi minimi, rinuncia alla riscossione

Art. 243a²²⁸ Per motivi di economicità amministrativa le imposte e gli interessi remunerativi e di ritardo di modesta entità non sono riscalate, rispettivamente conteggiate. Il Consiglio di Stato stabilisce i relativi importi minimi.

Esecuzione forzata

Art. 244 ¹Se l'ammontare dell'imposta non è stato pagato nonostante diffida, si procede in via esecutiva.

²Se l'obbligato non ha domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l'esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.

³Nella procedura di esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle autorità incaricate dell'applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.

Facilitazioni di pagamento

Art. 245 ¹Qualora il pagamento dell'imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisca un grave rigore per il debitore l'autorità di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali. Essa può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi.

²La concessione di facilitazioni può essere subordinata ad un'adequata costituzione di garanzie.

³Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono vincolate.

CAPITOLO IV

Condono dell'imposta

Condono dell'imposta

Art. 246 ¹Al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

²La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata all'autorità competente, che decide sentito l'avviso del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente. L'autorità fiscale può rinunciare al preavviso del Municipio quando il condono ha per oggetto imposte, interessi o multe di esclusiva competenza cantonale e, per le imposte ordinarie, nei casi di poco conto.

²²⁷ Cpv. modificato dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 93.

²²⁸ Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

³Per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono. Contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo all'autorità di condono e contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.²²⁹

⁴La domanda di condono o di facilitazioni di pagamento non sospende l'obbligo del pagamento, salvo decisione contraria dell'autorità competente.

CAPITOLO V Restituzione dell'imposta

Restituzione dell'imposta

Art. 247 ¹Il contribuente può chiedere la restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore.

²Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Consiglio di Stato.

³La domanda di restituzione deve essere presentata all'autorità competente entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se la domanda è respinta, l'interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art. 206). Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell'anno del versamento.

⁴Imposte non dovute, ma già riscosse, sono in ogni caso restituite d'ufficio.

CAPITOLO VI Garanzie

Costituzione della garanzia

Art. 248 ¹Se il debitore d'imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l'autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l'imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro. La richiesta di garanzia deve essere succintamente motivata e indicare l'ammontare da garantire ed è immediatamente esecutiva. Essa è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento.

²Le garanzie vanno prestate in denaro oppure mediante deposito di titoli sicuri e facilmente negoziabili o fideiussione solidale o bancaria.

³La richiesta di garanzia è notificata al debitore d'imposta e può essere impugnata, entro il termine di trenta giorni, mediante ricorso alla Camera di diritto tributario.

⁴Il ricorso non sospende l'esecuzione della richiesta di garanzia.

Conseguenze

Art. 249 ¹La decisione di richiesta di garanzia è parificata al decreto di sequestro giusta l'articolo 274 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento. Il sequestro è eseguito dal competente ufficio di esecuzione.

²Non è ammessa l'opposizione al decreto di sequestro prevista nell'articolo 278 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.²³⁰

Divieto di disporre dei beni

Art. 250 L'autorità fiscale può emanare un divieto di disporre dei beni del defunto fino al momento in cui i debitori dell'imposta hanno fornito sufficienti garanzie per il pagamento delle imposte di successione e donazione.

Collaborazione

Art. 251 ¹L'autorità cantonale e l'autorità comunale si prestano, in caso di sequestro o garanzia, reciproco aiuto e informazione.

²Il sequestro o la garanzia possono essere estesi anche all'imposta comunale.

Ipoteca legale

1 In generale

Art. 252 ¹Per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione particolare con l'immobile conformemente all'articolo 836 CC, è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un'ipoteca legale secondo gli articoli 183 e seguenti LAC.

Questa disposizione si applica in particolare alle seguenti imposte:

- a) imposta sugli utili immobiliari;
- b) imposta immobiliare cantonale e comunale e ai relativi supplementi;
- c) imposta sul reddito e sulla sostanza e ai relativi supplementi;
- d) imposta sull'utile e ai relativi supplementi;

²²⁹ Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 41.

²³⁰ Cpv. modificato dalla L 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 479.

e) imposta di successione e donazione.

Per le lettere c)-e) l'ipoteca legale è data unicamente per la parte d'imposta che ha una relazione particolare con l'immobile.²³¹

²Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario.

³L'ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente all'articolo 253.

⁴L'autorità fiscale rilascia, a richiesta del notaio o di terze persone autorizzate dal debitore dell'imposta, come pure di terze persone portatrici del pegno immobiliare sul fondo oggetto della domanda, attestazioni vincolanti sull'importo del credito garantito da ipoteca legale anche quando la relativa imposta non è ancora scaduta.

⁵Le attestazioni vincolanti comprendono tutte le ipoteche legali costituite entro il 31 dicembre 2011 e, solamente in caso di mancato o non richiesto versamento del deposito o di mancata o non richiesta presentazione della garanzia bancaria, quelle costituite dopo il 1° gennaio 2012.²³²

⁶È riservato l'articolo 253a.²³³

2. Calcolo provvisorio

Art. 252a²³⁴ Dopo l'emissione del calcolo provvisorio l'autorità fiscale può procedere con l'iscrizione dell'ipoteca legale nel registro fondiario.

3. Procedura²³⁵

Art. 253 ¹La pretesa di imposta garantita da ipoteca legale è stabilita dall'autorità fiscale mediante conteggio. Esso indica il calcolo dell'imposta garantita dal pegno e l'importo della stessa, come pure l'oggetto del pegno.

²La pretesa è notificata al debitore dell'imposta e al terzo proprietario del pegno. Questi ultimi hanno facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

³Con il reclamo e il ricorso possono essere contestati il principio dell'ipoteca legale, l'ammontare della stessa e l'oggetto del pegno.

⁴L'autorità fiscale può rinunciare all'ipoteca legale quando l'importo dell'imposta è di poco conto.

4. Obbligo di deposito

Art. 253a²³⁶ ¹Nei casi di trasferimento di proprietà immobiliare o di negozi giuridici parificabili economicamente a un trasferimento di proprietà ai sensi dell'articolo 124, l'alienante deve versare allo Stato:

- il 5% del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da oltre 10 anni; oppure
- il 6% del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da oltre 5 anni e non oltre 10 anni; oppure
- l'8% del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da non oltre 5 anni.

In alternativa l'alienante può prestare una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di pari valore emessa da un istituto sottomesso alla legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, almeno della durata del deposito.

²Il versamento del deposito o la prestazione della garanzia devono essere effettuati entro 30 giorni dal trasferimento della proprietà, ritenuto che per i trapassi immobiliari fa stato la comunicazione dell'avvenuta iscrizione del trapasso di proprietà nel libro mastro del Registro fondiario.

³L'alienante è esonerato dal pagamento del deposito:

- a) quando è un soggetto esente dall'imposta sugli utili immobiliari ai sensi dell'articolo 126;
- b) nei casi in cui l'imposizione degli utili immobiliari è differita ai sensi dell'articolo 125 lettere a-e;
- c) in caso di vendite effettuate in applicazione dei disposti di cui alla legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

⁴Il pagamento del deposito o la prestazione di una garanzia sono liberatori per il terzo proprietario del pegno, ma non per il debitore d'imposta, per tutte le ipoteche legali costituite dopo il 1° gennaio 2012 fino alla data del trasferimento, che non erano iscritte nel registro fondiario, comprese quelle che non richiedono l'iscrizione nel registro fondiario.

⁵Le imposte scadute garantite da ipoteche legali che risultano dal relativo conteggio, nella misura in cui sono scoperte, saranno compensate con il deposito versato.

⁶Sul deposito versato è dovuto un interesse remunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato.

⁷La durata del deposito è legata alla prescrizione dei relativi crediti d'imposta garantiti da ipoteca legale.

²³¹ Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

²³² Cpv. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2012, 475.

²³³ Cpv. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2012, 475.

²³⁴ Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

²³⁵ Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

²³⁶ Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2012, 475.

5. Doveri del notaio²³⁷

Art. 254²³⁸ ¹Il notaio rogante informa esplicitamente le parti sull'esistenza, la portata e le conseguenze dell'istituto dell'ipoteca legale prevista dagli articoli 127 e 252-253a della legge, nonché dagli articoli 183 e seguenti LAC a garanzia del pagamento dei crediti d'imposta del Cantone e dei Comuni.

²Egli rende attente le parti che, fino al 31 dicembre 2021, le ipoteche legali costituite entro il 31 dicembre 2011 sono opponibili senza iscrizione a registro fondiario e comprendono anche le imposte non ancora scadute che hanno una relazione particolare con l'immobile.

^{2bis}Il notaio rogante informa le parti sull'obbligo di effettuare il versamento di un deposito su un conto bancario del Cantone o di prestare una garanzia bancaria irrevocabile (art. 253a), a garanzia delle ipoteche legali costituite dopo il 1° gennaio 2012 e sugli effetti in caso d'inosservanza.²³⁹

³Dell'avvenuta informazione nei termini stabiliti dal presente articolo deve essere data conferma nell'atto pubblico.

Cancellazione dal registro di commercio

Art. 255 Una persona giuridica può essere cancellata dal registro di commercio soltanto quando l'autorità fiscale abbia comunicato all'ufficio del registro di commercio che l'imposta dovuta è stata pagata o coperta da garanzie.

Costituzione di garanzie per l'imposta dovuta in caso di mediazione di fondi

Art. 256 Se una persona fisica o giuridica che non ha domicilio né sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, fa da mediatrice nell'acquisto o nell'alienazione di un fondo situato nel Cantone, l'autorità fiscale competente può esigere dal compratore o dal venditore il deposito del 3 per cento del prezzo d'acquisto a titolo di garanzia dell'imposta dovuta per l'attività di mediazione.

PARTE OTTAVA DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO I

Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d'imposta

CAPITOLO I

Obblighi procedurali

Obblighi procedurali

Art. 257 ¹Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare:

- a) non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati;
- b) non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
- c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d'inventario; è punito con la multa.
- d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall'articolo 253a;²⁴⁰

²La multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

CAPITOLO II Sottrazione d'imposta

Sottrazione consumata

Art. 258 ¹Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudizio sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con la multa.

²La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell'imposta sottratta.

³Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

²³⁷ Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

²³⁸ Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

²³⁹ Cpv. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2012, 475.

²⁴⁰ Lett. introdotta dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2012, 475.

- a) la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
 - b) egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
 - c) si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.²⁴¹
- ⁴Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 3.²⁴²

Tentativo di sottrazione

Art. 259 ¹Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con la multa.

²La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d'imposta.

Istigazione, complicità, concorso

Art. 260 ¹Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto, oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e può essere tenuto solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta sottratta.

²La multa è di 10'000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50'000.- franchi al massimo.

³Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 258 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.²⁴³

Dissimulazione o distrazione di valori nella procedura di inventario

Art. 261 ¹Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario, chiunque istiga a un tale atto o vi presta aiuto, è punito con la multa.²⁴⁴

²La multa è di 10'000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50'000.- franchi al massimo.

³È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.

⁴Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a) l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e
- b) la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a correggere l'inventario.²⁴⁵

Art. 262 ...²⁴⁶

Responsabilità in caso di rappresentanza legale

Art. 263 Se l'infrazione è stata commessa da un rappresentante legale del contribuente, il contribuente è tenuto a pagare soltanto l'importo sottratto e l'interesse di ritardo previsto dall'articolo 236. Il rappresentante legale è colpito personalmente con le multe previste dal presente titolo.

Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione

Art. 264²⁴⁷ Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l'articolo 260. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 260.

CAPITOLO III Persone giuridiche

In generale²⁴⁸

Art. 265 ¹Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione d'imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest'ultima.

²⁴¹ Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

²⁴² Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

²⁴³ Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

²⁴⁴ Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

²⁴⁵ Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

²⁴⁶ Art. abrogato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.

²⁴⁷ Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

²⁴⁸ Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

²L'articolo 260 è applicabile per analogia alla persona giuridica che, nell'esercizio della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo.

³Restano riservate le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo l'articolo 260.

⁴I capoversi da 1 a 3 si applicano per analogia alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero, come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica.

Autodenuncia

Art. 265a²⁴⁹ ¹Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa nell'esercizio della sua attività, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a) la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b) la persona giuridica aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
- c) si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

²L'autodenuncia esente da pena può essere presentata anche:

- a) dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all'interno della Svizzera;
- b) dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53-68 della legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d'imposta commesse prima della trasformazione;
- c) dalla persona giuridica che sussiste dopo un'incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d'imposta commesse prima dell'incorporazione o della separazione.

³L'autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

⁴Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d'imposta che è stata commessa da quest'ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade.

⁵Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.

⁶Alla fine dell'assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile presentare autodenuncia.

CAPITOLO IV

Procedura

Procedura

Art. 266²⁵⁰ ¹Le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all'articolo 257 sono pronunciate dall'autorità fiscale competente.

²Le procedure penali per sottrazione d'imposta sono di competenza dell'autorità fiscale che vi dà avvio mediante comunicazione scritta all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento.

^{2bis}I mezzi di prova raccolti per una procedura di recupero d'imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale per sottrazione d'imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (art. 204 cpv. 2) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 206 capoverso 3, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.

³Se la procedura per sottrazione d'imposta non è ancora stata iniziata o conclusa al momento del decesso del contribuente, sarà iniziata o conclusa nei confronti degli eredi.

⁴Alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d'imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

CAPITOLO V

Prescrizione dell'azione penale

Prescrizione dell'azione penale

Art. 267 ¹L'azione penale si prescrive:

- a) nel caso di violazione di obblighi procedurali, in due anni, e nel caso di tentativo di sottrazione d'imposta, in quattro anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione;

²⁴⁹ Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

²⁵⁰ Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

- b) nel caso di sottrazione consumata d'imposta, in dieci anni dalla fine del periodo fiscale oppure dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico per i quali il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge, oppure in dieci anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta oppure sono stati dissimulati o distratti beni nella procedura d'inventario;
- c) nel caso di sottrazione consumata d'imposta sulle successioni e sulle donazioni, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui ebbero luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità.

²La prescrizione è interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti del contribuente o di una delle persone menzionate dall'articolo 260. L'interruzione è opponibile al contribuente e a queste persone. Un nuovo termine decorre a contare da ogni interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più della metà della sua durata iniziale.

CAPITOLO VI

Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

Art. 268 ¹Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo gli articoli 239, 242-255.

²La prescrizione è retta dall'articolo 194.

TITOLO II

Delitti fiscali

Frode fiscale

Art. 269 ¹Chiunque per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 258-260, fa uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.²⁵¹

²E' riservata la pena per sottrazione d'imposta.

³In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 258 capoverso 3 o 265a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 260 capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4.²⁵²

Appropriazione indebita di imposte alla fonte

Art. 270 ¹Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.²⁵³

²Se viene commessa un'appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera di affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una corporazione o di un'istituzione di diritto pubblico è applicabile il capoverso 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire.²⁵⁴

³In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 258 capoverso 3 o 265a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per appropriazione indebita d'imposte alla fonte e per altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 260 capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4.²⁵⁵

Procedura

Art. 271 ¹I delitti fiscali sono perseguiti secondo le disposizioni del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.²⁵⁶

²La procedura penale sarà aperta su richiesta della Divisione delle contribuzioni trasmettendo gli atti al Ministero pubblico.

³La Divisione delle contribuzioni deve trasmettere gli atti al Ministero pubblico se ha fondati motivi per ritenere realizzato un delitto fiscale.

Prescrizione dell'azione penale

²⁵¹ Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.

²⁵² Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

²⁵³ Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.

²⁵⁴ Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²⁵⁵ Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

²⁵⁶ Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

Art. 272 ¹L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in dieci anni dall'ultima attività delittuosa.
²La prescrizione è interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti dell'autore, dell'istigatore o del complice. L'interruzione è opponibile a ciascuna di queste persone. Un nuovo termine decorre a contare da ogni interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più di cinque anni.

Rapporti con il Codice penale svizzero

Art. 273 ¹Le disposizioni generali del Codice penale svizzero sono applicabili, riservate le prescrizioni contrarie della presente legge.

²L'articolo 49 del codice penale si applica unicamente alle pene privative di libertà.²⁵⁷

PARTE NONA IMPOSTE COMUNALI TITOLO I Oggetto

Tipi d'imposta

Art. 274 ¹I comuni prelevano:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
- b) un'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche;
- c) un'imposta immobiliare;
- d) un'imposta personale.

²Essi partecipano all'imposta alla fonte prelevata dal Cantone conformemente agli articoli 104-122 sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche.

Norme applicabili

Art. 275 In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della presente legge in materia di imposte cantonali.

TITOLO II Imposte dirette CAPITOLO I Norma generale

Norma generale

Art. 276 ¹L'imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo anno.

²Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base.²⁵⁸

³La definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall'articolo 162 della legge organica comunale.

CAPITOLO II Assoggettamento all'imposta

Appartenenza personale e appartenenza economica

Art. 277²⁵⁹ ¹Le persone fisiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l'imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per un'appartenenza economica.²⁶⁰

²Le persone giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l'imposta nel Comune dove hanno la sede o l'amministrazione effettiva e nei comuni dove sono dati i presupposti per un'appartenenza economica.

³Le persone fisiche e giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza economica devono l'imposta nei comuni dove sono dati i presupposti di assoggettamento.

⁴Per le imposte annue intere degli articoli 36 e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento. L'imposta annua intera dell'articolo 308a capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili.²⁶¹

²⁵⁷ Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.

²⁵⁸ Norma transitoria: BU 2001, 18. (6 dicembre 2000)

¹In deroga all'art. 276 cpv. 2 l'imposta cantonale base degli anni 2001/2002 è calcolata secondo le aliquote dell'articolo 35 valide per il periodo fiscale 1995/1996 diminuite linearmente del 5 per cento e indicizzate conformemente all'art. 39 della legge tributaria.

²L'imposta cantonale base per comune degli anni 2001/2002 calcolata secondo il capoverso 1 si applica anche a tutte le altre disposizioni legali che vi fanno riferimento.

Precedenti Norme transitorie: BU 1996, 481; BU 1998, 412.

²⁵⁹ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²⁶⁰ Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.

Inizio e fine dell'assoggettamento

Art. 278²⁶² ¹In caso di appartenenza personale per l'inizio e la fine dell'assoggettamento all'imposta comunale valgono per analogia le disposizioni degli articoli 7 e 63.

²Nelle relazioni intercomunali gli effetti dovuti all'inizio, alla modifica o alla fine dell'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale sono disciplinati dagli articoli 54 capoverso 1 e 63a capoverso 1 nonché, per le persone fisiche assoggettate all'imposta secondo gli articoli 104 e 113, dall'articolo 122 capoverso 4.²⁶³

³In caso di appartenenza economica l'assoggettamento all'imposta comunale comincia con l'inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati acquisiti gli elementi imponibili nel Comune. Esso cessa alla fine del periodo fiscale durante il quale sono stati estinti gli elementi imponibili nel Comune. Fanno eccezione gli immobili di persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone per i quali l'assoggettamento nel Comune di situazione dell'immobile cessa con l'inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati alienati. In quest'ultimo caso il reddito non più ripartibile è assegnato al Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale.

CAPITOLO III Riparto intercomunale

Regola generale

Art. 279 Se le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un riparto intercomunale, riservate le disposizioni speciali degli articoli seguenti, secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale.

Sostanza immobiliare

Art. 280 ¹La sostanza immobiliare e il relativo reddito sono attribuiti al Comune di situazione degli immobili.

²Al Comune di situazione di immobili utilizzati prevalentemente a scopi di vacanza, non sono accollati interessi passivi, in quanto attribuibili ad altri comuni del Cantone. In presenza di elementi imponibili sufficienti, tali interessi sono interamente assunti dal Comune di domicilio o di dimora fiscali.

Attività lucrativa indipendente

Art. 281 ¹Il reddito da attività lucrativa indipendente delle persone fisiche e la relativa sostanza mobiliare sono attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d'impresa.

²Al Comune di domicilio o dimora fiscali è assegnato in via preliminare il 50 per cento degli elementi di cui al capoverso 1.

Persone giuridiche

Art. 282 ¹L'utile e la sostanza non immobiliari delle persone giuridiche sono attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d'impresa.

²Al Comune di sede o amministrazione effettiva è assegnato in via preliminare il 20 per cento degli elementi di cui al capoverso 1.

Esclusione dal riparto

Art. 283 ¹Non si dà luogo al riparto:

- a) quando i requisiti di cui agli articoli 281 e 282 si verificano per meno di tre mesi;
- b) per i frontalieri in caso di cambiamento temporaneo del Comune di lavoro, quando la durata del cambiamento temporaneo è inferiore ai tre mesi;
- c) quando la quotaparte d'imposta cantonale base è inferiore a 30.-- franchi;
- d) in difetto di tempestiva rivendicazione.²⁶⁴

²La quotaparte d'imposta non ripartita è attribuita al Comune di domicilio o dimora fiscali, di sede o amministrazione effettiva e, per i contribuenti limitatamente imponibili, al Comune con la maggior frazione d'imposta.

Aziende speciali

Art. 284 Il riparto intercomunale per le aziende idroelettriche per la produzione e la distribuzione di energia, le imprese di gas e di acqua potabile, le aziende municipalizzate, consortili, gli enti pubblici e simili, è retto dalla legge speciale.

Procedura

1 Esecuzione

²⁶¹ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

²⁶² Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²⁶³ Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.

²⁶⁴ Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.

Art. 285 ¹Il riparto è eseguito su rivendicazione dei comuni interessati. La rivendicazione è tempestiva se viene inoltrata all'autorità di tassazione entro sei mesi dal momento in cui ne sono dati i presupposti oppure prima che la relativa tassazione sia passata in giudicato.

²Il riparto deve essere eseguito d'ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso dell'autorità di tassazione.

³Il riparto è intimato al contribuente e ai comuni interessati.

2 Reclamo

Art. 286 ¹Contro il riparto, il contribuente e i comuni interessati possono inoltrare reclamo all'autorità di tassazione in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro trenta giorni dalla notifica.

²L'autorità di tassazione trasmette un esemplare del reclamo a ogni interessato, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni.

3 Ricorso

Art. 287 ¹Contro la decisione su reclamo, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

²La Camera di diritto tributario trasmette un esemplare del ricorso ad ogni interessato, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni.

4 Validità del reclamo e del ricorso

Art. 288 I termini di reclamo e di ricorso di cui agli articoli precedenti sono considerati rispettati se osservati da un interessato; le decisioni valgono in ogni caso nei confronti di tutti gli interessati.

5 Modifica della tassazione

Art. 289 Qualora il contribuente, la cui imposta comunale è soggetta a riparto, avesse presentato reclamo o ricorso contro la tassazione, il riparto dell'imposta comunale è modificato in conformità della relativa decisione.

TITOLO III

Imposta personale

Assoggettamento e importo

Art. 290 ¹L'imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 20.mo anno di età.²⁶⁵

²L'imposta personale ammonta a 20.-- franchi l'anno.

³I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale.

TITOLO IV

Imposta immobiliare

CAPITOLO I

Assoggettamento all'imposta

Assoggettamento

Art. 291 ¹Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un'imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell'anno civile.¹⁾

²Per i fondi gravati da usufrutto, l'imposta è a carico dell'usufruttuario.

Esenzioni

Art. 292 Non soggiacciono all'imposta immobiliare:

- a) gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla presente legge ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale (art. 65 lett. d), alle casse malattia (art. 65 lett. e), alle imprese di trasporto concessionarie (art. 65 lett. h) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all'articolo 65 lettera l);²⁶⁶
- b) ...²⁶⁷

CAPITOLO II

Calcolo dell'imposta

In generale

²⁶⁵ Cpv. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²⁶⁶ Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 2009, 84.

²⁶⁷ Lett. abrogata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

Art. 293²⁶⁸ L'imposta immobiliare è dell'1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti.

Per i terreni agricoli e forestali

Art. 294²⁶⁹ ¹Per i terreni riconosciuti agricoli o forestali secondo l'articolo 308a e appartenenti a persone fisiche, l'imposta immobiliare è dell'1 per mille del valore di reddito.

²Le disposizioni dell'articolo 308a capoverso 2 si applicano per analogia all'imposta immobiliare comunale.

TITOLO V

Procedura e riscossione

CAPITOLO I

Procedura

Notifica

Art. 295 L'intimazione del calcolo dell'imposta comunale avviene per iscritto e deve indicare almeno l'ammontare dell'imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l'ammontare dell'imposta comunale, l'imposta immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale.

CAPITOLO II

Riscossione

Autorità

Art. 296 ¹I comuni procedono direttamente alla riscossione dell'imposta comunale in due o più rate.

²Le rate a titolo di acconto possono essere prelevate in percento dell'ultima tassazione passata in giudicato o della presunta imposta dovuta.

³I comuni curano pure direttamente l'incasso degli importi di loro competenza a titolo di recupero dell'imposta o di multe.

⁴L'autorità cantonale può rappresentare il Comune nella procedura di riscossione delle imposte comunali. Nelle procedure di riscossione particolarmente complesse il Consiglio di Stato stabilisce la provvigione a favore dell'autorità cantonale.²⁷⁰

Scadenza, termini di pagamento

Art. 297 La scadenza delle singole rate è fissata annualmente dal Municipio e resa nota mediante pubblico avviso. Il termine di pagamento non può essere inferiore a trenta giorni dalle scadenze.

Facilitazioni di pagamento, condono

Art. 298 ¹I municipi sono competenti a decidere sulle facilitazioni di pagamento, attenendosi per analogia all'articolo 245.

²In materia di condono delle imposte comunali, fa stato la decisione presa dall'autorità cantonale in applicazione dell'articolo 246.

Rimedi giuridici

Art. 299 ¹Contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica.

²Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario, entro trenta giorni dalla notifica.

³Gli errori di calcolo e di scrittura sono rettificati dal Municipio conformemente all'articolo 235.

TITOLO VI

Disposizione speciale

Risarcimento perdite fiscali

Art. 300 I comuni dove hanno sede imprese idroelettriche esenti per legge da imposta ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 della Legge federale 22 dicembre 1916 sulla utilizzazione delle forze idriche e relative modificazioni, ricevono dallo Stato a titolo di risarcimento per perdita di diritti fiscali comunali ed altri un compenso annuo pari all'indennità per perdita d'imposta riconosciuta al Cantone dalla Confederazione in base alla predetta Legge federale sulla utilizzazione delle forze idriche, secondo le norme del riparto intercomunale.

PARTE DECIMA

²⁶⁸ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²⁶⁹ Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

²⁷⁰ Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.

DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I
Disposizioni transitorie
CAPITOLO I
Imposizione delle persone fisiche

Deduzione delle perdite

Art. 301 In deroga all'articolo 30, nel primo periodo fiscale di applicazione della legge sono deducibili unicamente le perdite a partire dai sei anni precedenti l'entrata in vigore della legge, sempreché non siano state considerate nel calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.

Deduzioni generali

Art. 302 In deroga all'articolo 32 capoverso 2, e fino al 31 dicembre 2000, la deduzione generale per coniugi con doppio reddito è ammessa anche se un coniuge lavora e l'altro beneficia di una rendita d'invalidità in base alla legislazione federale.

Adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese; retroattività

Art. 302a²⁷¹ L'articolo 19a capoverso 1 lettera a) si applica anche alla tassazione dei redditi conseguiti negli anni fiscali dal 2003 in poi, rispettivamente negli anni di computo 2001 e 2002, non ancora passate in giudicato.

Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

Art. 303 Le prestazioni in capitale della previdenza come pure le analoghe prestazioni del datore di lavoro e le somme versate in seguito a decesso o lesione corporale permanente oppure pregiudizio durevole alla salute conseguite nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge che, in virtù del diritto precedente, erano imposte nel periodo fiscale successivo, sono tassate, nel primo anno del periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge, con un'imposta annua intera secondo l'articolo 38.

Redditi da fonti previdenziali

Art. 304 In deroga all'articolo 21 capoverso 1, e fino al 31 dicembre 2000, i proventi da istituzioni di previdenza professionale sono imponibili nella misura del 90 per cento con un massimo di deduzione di 2'000.- franchi non indicizzabile in base all'articolo 39.

Versamenti per danni corporali o pregiudizio durevole della salute

Art. 305 In parziale deroga agli articoli 22 lettera b) e 38, e fino al 31 dicembre 2000, le somme uniche o periodiche versate per danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono esenti da imposta in quanto non rappresentino reddito di compensazione.

Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale

Art. 306 In deroga all'articolo 38 capoverso 2, e fino al 31 dicembre 2000, le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale che sono fondate su un rapporto di previdenza già esistente il 31 dicembre 1986 sono imposte in ragione del:

1,25 %	sui primi	fr.	25'000.-
2,00 %	sui seguenti	fr.	25'000.-
2,50 %	sui seguenti	fr.	50'000.-
3,25 %	sui seguenti	fr.	100'000.-
3,75 %	sugli importi superiori		

Guadagni da commercio professionale di immobili

Art. 307 ¹In deroga all'articolo 17 capoverso 3, i guadagni derivanti dal commercio di immobili esercitato a titolo professionale di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettera a) della Legge tributaria del 28 settembre 1976, conseguiti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, sono imponibili nel primo periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge.

²Quando i guadagni di cui al capoverso 1 non possono essere imposti per l'intero periodo fiscale è applicata un'imposta annua intera secondo l'articolo 57.

Profitti in capitale e utili di liquidazione immobiliari

Art. 308 In deroga all'articolo 17 capoverso 3, i profitti in capitale e gli utili di liquidazione immobiliari di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettera b) della Legge tributaria del 28 settembre 1976, conseguiti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge che, secondo il diritto

²⁷¹ Art. introdotto dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.

precedente, erano imponibili nel periodo fiscale successivo, sono tassati, nel primo anno del periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge, con un'imposta annua intera secondo l'articolo 57.

Immobili agricoli

Art. 308a²⁷² 1I proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale che, nella tassazione del periodo fiscale 2008, beneficiano della possibilità di essere imposti, per l'intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo di 2.-- fr. il mq. mantengono questa agevolazione anche per i periodi fiscali successivi. I fabbricati sono invece imposti conformemente al capoverso 1 dell'articolo 42.

²Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a 2.-- fr. il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall'imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è calcolata per il tempo effettivo intercorso dall'inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l'aliquota dell'1 per mille.

³La liberalità in acconto della quota ereditaria e la successione ereditaria, non sono considerate come alienazione. In questi casi l'imposta sulla sostanza è riscossa:

- a) a carico degli eredi rinunciatari, al momento della divisione ereditaria;
- b) a carico degli eredi assuntori del fondo, al momento della vendita.

⁴Se in sede di divisione ereditaria i fondi sono ceduti a un erede per un prezzo non superiore a 2.-- fr. il mq., il prelevamento posticipato dell'imposta sulla sostanza viene rinviato fino alla prossima alienazione e deve essere sopportato interamente dal futuro venditore.

⁵Se la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio, l'autorità di tassazione esegue l'iscrizione nel registro fondiario dell'obbligo di versare, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, l'imposta separata sulla sostanza di cui al capoverso 2. Rimangono riservate le disposizioni riguardanti l'imposta sugli utili immobiliari.

⁶Queste agevolazioni sono revocate:

- a) quando la stima ufficiale del terreno non supera i 2.-- fr. il mq.;
- b) quando per un terreno dato in affitto il prezzo pagato in contrattazione supera i 20.-- fr. il mq.

Tassazione intermedia

Art. 309 ¹Le tassazioni intermedie basate sull'articolo 99 capoverso 1 lettera e) della Legge tributaria del 28 settembre 1976, i cui presupposti si sono verificati nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, continuano ad esplicare i loro effetti anche nel primo periodo fiscale di applicazione della stessa.

²Se i presupposti per una tassazione intermedia si sono verificati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la richiesta deve essere presentata all'autorità fiscale, o la relativa procedura iniziata da quest'ultima, entro 3 anni dalla scadenza del periodo fiscale a cui si riferisce.

Art. 309a²⁷³ ¹L'imposta calcolata applicando le aliquote dell'articolo 35 cpv. 1 e 2 è, limitatamente al periodo fiscale 2004, aumentata del 3.823%.

²Tale aumento non si applica ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 cpv. 2.

Neutralizzazione 2005 delle aliquote dell'art. 35

Art. 309b²⁷⁴ ¹Per il periodo fiscale 2005, l'imposta calcolata applicando le aliquote dell'articolo 35 capoversi 1 e 2 è aumentata del 2.215%.

²Tale aumento non si applica ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 capoverso 2.

Supplemento d'imposta comunale 2006

Art. 309c²⁷⁵ ¹Per il periodo fiscale 2006, l'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche calcolata in base all'articolo 276 è aumentata di un supplemento del 2.215 %.

²Il Municipio ha la facoltà di rinunciare all'applicazione del supplemento d'imposta previsto dal capoverso 1. In questo caso la decisione deve essere adottata al più tardi con la decisione che determina il moltiplicatore d'imposta del periodo fiscale 2006.

³Il supplemento d'imposta non è considerato ai fini:

- del calcolo del contributo di livellamento degli art. 4, 5 e 6 della LPI;
- del calcolo dell'indice di forza finanziaria degli articoli 8 e 9 LPI;
- del calcolo degli aiuti agli investimenti dell'art. 14 LPI.

⁴Il supplemento d'imposta decade se non entra in vigore l'articolo 314d.

²⁷² Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

²⁷³ Art. introdotto dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 67.

²⁷⁴ Art. introdotto dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 163.

²⁷⁵ Art. introdotto dalla L 14.12.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 42.

Compensazione degli effetti alla progressione a freddo

Art. 309d²⁷⁶ ¹In deroga all'articolo 39 e limitatamente alle deduzioni di cui all'articolo 34 capoverso 1 lettere a), b) e c), non si fa luogo alla compensazione degli effetti della progressione a freddo per il periodo fiscale 2009.

²Per i periodi fiscali successivi al 2009 l'indice nazionale dei prezzi al consumo che fa stato ai fini dell'adeguamento delle deduzioni di cui al capoverso 1 è di 102.6 punti al 31.12.2007 (scala 2005 = 100 punti).

CAPITOLO II

Imposizione delle persone giuridiche

Modificazione delle basi temporali

Art. 310 ¹L'imposta sull'utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche per il primo periodo fiscale dopo l'entrata in vigore della legge è calcolata provvisoriamente secondo il vecchio e il nuovo diritto. Se l'importo secondo il nuovo diritto è maggiore, è dovuta l'imposta calcolata secondo questo diritto, altrimenti quella determinata secondo il vecchio diritto.

²I redditi straordinari realizzati nel corso degli esercizi chiusi durante i due anni precedenti l'entrata in vigore della legge sono sottoposti a un'imposta speciale calcolata secondo l'articolo 78, purché non siano utilizzati per la copertura delle perdite di cui è autorizzata la deduzione.

³Per redditi straordinari si intendono gli utili in capitale, le rivalutazioni contabili di elementi patrimoniali, lo scioglimento di accantonamenti e l'omissione di ammortamenti e di accantonamenti giustificati dall'uso commerciale.

Immobili agricoli

Art. 311²⁷⁷ I terreni utilizzati a scopo agricolo o forestale appartenenti ad associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, che, al momento dell'entrata in vigore della legge, erano tassati per il loro valore di reddito sono, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, assoggettati al disciplinamento dell'articolo 308a capoverso 2.

Oneri deducibili

Art. 312 Non costituiscono oneri giustificati dall'uso commerciale conformemente all'articolo 68 lettera a) le imposte federali, cantonali e comunali concernenti i periodi fiscali antecedenti l'entrata in vigore della legge.

Deduzione delle perdite

Art. 313 In deroga all'articolo 75, e nei primi tre periodi fiscali di applicazione della legge sono deducibili unicamente le perdite a partire dai quattro esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge sempreché non siano state considerate nel calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni.

Aliquota aggiuntiva

Art. 314 In deroga agli articoli 76 e 79, l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'articolo 59 capoverso 3 e dei fondi di investimento con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è aumentata di 1 punto percentuale per i quattro periodi fiscali successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Partecipazioni esistenti al 31.12.1996

Art. 314a²⁷⁸ ¹Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti d'opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente all'articolo 77 capoverso 2 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva già queste partecipazioni prima del 1. gennaio 1997 e gli utili vengono realizzati prima del 1. gennaio 2007.

²Per le partecipazioni che la società di capitali o la società cooperativa deteneva già prima del 1. gennaio 1997, valgono, quali costi di investimento (art. 71 cpv. 4 e 77 cpv. 5 lett. a), i valori determinanti per l'imposta sull'utile all'inizio dell'esercizio commerciale che termina nel 1997.

³Se una società di capitali o una società cooperativa trasferisce a una società estera del medesimo gruppo una partecipazione che deteneva già prima del 1. gennaio 1997 e la cui quota è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società, la differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale di tale partecipazione è aggiunta all'utile netto imponibile. In questo caso, le partecipazioni in causa sono considerate come acquisite prima del 1. gennaio 1997. Simultaneamente, la società di capitali o la società cooperativa può costituire una riserva non imposta pari a questa differenza. Questa riserva è sciolta e soggetta a imposizione se la partecipazione è alienata a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri

²⁷⁶ Art. introdotto dalla L 22.9.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 647.

²⁷⁷ Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

²⁷⁸ Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

attivi e passivi o è liquidata. La società di capitali o la società cooperativa è tenuta ad allegare alla sua dichiarazione d'imposta un elenco delle partecipazioni oggetto di una riserva non imposta ai sensi del presente articolo. La riserva non imposta è sciolta senza incidenze fiscali il 31 dicembre 2006.

⁴Se l'esercizio commerciale termina dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge, l'imposta sull'utile è calcolata secondo il nuovo diritto per detto esercizio commerciale.

Imposta sull'utile delle persone giuridiche; supplemento d'imposta

Art. 314b²⁷⁹ ¹Per i periodi fiscali 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'articolo 59 capoverso 3 è oggetto di un supplemento d'imposta di 1,0 punti percentuali.

²I supplementi d'imposta di cui al capoverso 1 sono ridotti del 50 per cento nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Essi decadono interamente se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.

³I supplementi d'imposta di cui al capoverso 1 non si applicano ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 capoverso 2.

⁴Ai fini dell'applicazione del capoverso 2, sono determinanti l'autofinanziamento ed il risultato del conto d'esercizio dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera.²⁸⁰

Imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche; supplemento d'imposta

Art. 314c²⁸¹ ¹Per il periodo fiscale 2005, le aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 sono oggetto di un supplemento d'imposta calcolato come segue:

- a) del 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
- b) del 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a fondi di investimento;
- c) del 3 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sede all'estero.

²Per i periodi fiscali 2006 e 2007, le aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 sono oggetto di un supplemento d'imposta calcolato come segue:

- a) del 0,5 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
- b) del 1 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a fondi di investimento;
- c) del 1,5 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sede all'estero.

^{2bis}Per i periodi fiscali dal 2008 al 2011 compreso, ai fini delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'art. 98 si applicano i supplementi d'imposta di cui al cpv. 2.²⁸²

^{2ter}Per i periodi fiscali dal 2012 al 2015 compreso, ai fini delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'art. 98 si applicano i supplementi d'imposta di cui al cpv. 2.²⁸³

³I supplementi d'imposta di cui ai cpv. 1 e 2 sono ridotti del 50% nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. I supplementi di cui ai cpv. 1, 2 e ^{2bis} decadono interamente se il conto d'esercizio a consuntivo, dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento, chiude in pareggio o con risultato positivo. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.²⁸⁴

⁴Il riversamento ai comuni previsto dall'articolo 99 non si applica ai supplementi d'imposta di cui al presente articolo.

⁵Ai fini dell'applicazione del capoverso 3, sono determinanti l'autofinanziamento ed il risultato del conto d'esercizio dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore

²⁷⁹ Art. introdotto dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 163.

²⁸⁰ Cpv. introdotto dal DL 8.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 20.

²⁸¹ Art. introdotto dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 163.

²⁸² Cpv. introdotto dalla L 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 111.

²⁸³ Cpv. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 56.

²⁸⁴ Cpv. modificato dalla L 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 111.

nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera.²⁸⁵

Partecipazione dei comuni alle imposte; decadenza transitoria

Art. 314d²⁸⁶ 1In deroga all'articolo 99 cpv. 1, non si fa luogo al riversamento ai comuni per le imposte immobiliari a partire dal periodo fiscale 2006 compreso.

2In deroga all'articolo 140 non si fa luogo al riparto d'imposta ai comuni per le imposte sugli utili immobiliari relative ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse a partire dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 compreso.

3...²⁸⁷

CAPITOLO III Imposizione alla fonte

Cambiamento di regime di tassazione

Art. 315 1Quando, all'entrata in vigore della legge, la tassazione ordinaria eseguita conformemente al diritto precedente non è più ammessa, i proventi straordinari conseguiti nei due anni precedenti sono tassati, nel primo anno del periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge, con un'imposta annua intera, calcolata con le aliquote dell'articolo 35.

2Il capoverso 1 è applicabile anche nei casi in cui, secondo il nuovo diritto, non sono più date le condizioni per lo svincolo dalla trattenuta d'imposta alla fonte.

CAPITOLO IV Imposizione degli utili immobiliari

Utile immobiliare

Art. 316 Per il calcolo dell'utile e la durata della proprietà dei trasferimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge la cui imposizione non è più oggetto di differimento secondo l'articolo 125 fa stato la situazione dell'ultimo trasferimento imponibile.

CAPITOLO V Procedura

Rimedi di diritto

Art. 317 Contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della presente legge e, per l'imposta sul maggior valore immobiliare, contro quelle emanate in virtù della Legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente.

Revisione

Art. 318 1Alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano i termini del diritto precedente.

2Alla revisione delle decisioni emanate in virtù della Legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 si applicano la procedura e i termini del diritto precedente.

Ricupero d'imposta

Art. 319 1Alle procedure di recupero d'imposta che si riferiscono a anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del diritto precedente.

2Per le procedure di recupero d'imposta apertesesi dopo l'entrata in vigore della legge i termini di cui all'articolo 237 non si applicano ai periodi fiscali e alle fattispecie già prescritti in virtù del diritto precedente.

Disposizione transitoria relativa alla procedura semplificata di recupero d'imposta per gli eredi

Art. 319a²⁸⁸ Alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore dell'articolo 238a sono applicabili le disposizioni sul recupero d'imposta del diritto anteriore.

CAPITOLO VI Disposizioni penali

²⁸⁵ Cpv. introdotto dal DL 8.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 20.

²⁸⁶ Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedenti modifiche: BU 2005, 389; BU 2008, 111.

²⁸⁷ Cpv. abrogato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 56.

²⁸⁸ Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

Diritto applicabile

Art. 320 Alle procedure penali che riguardano periodi fiscali e trasferimenti, come pure successioni apertesi e liberalità eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del diritto precedente nella misura in cui la presente legge non è più favorevole al contribuente o all'alienante.

Prescrizione

Art. 321 Per le procedure apertesi dopo l'entrata in vigore della legge i termini di cui agli articoli 267 e 272 non si applicano ai periodi fiscali e alle fattispecie già prescritti in virtù del diritto precedente.

CAPITOLO VII²⁸⁹

Disposizioni concernenti il cambiamento delle basi temporali per le persone fisiche

Principio

Art. 321a²⁹⁰ Il nuovo diritto concernente la tassazione annuale per le persone fisiche è applicabile per la prima volta al periodo fiscale 2003. La tassazione e la riscossione delle imposte fino all'anno 2002 compreso sono disciplinati dal vecchio diritto.

Passaggio alla tassazione annuale delle persone fisiche

a) Contribuenti interessati

Art. 321b²⁹¹ Il disciplinamento concernente il passaggio alla tassazione annuale delle persone fisiche è applicabile ai contribuenti che sono assoggettati all'imposta nel Cantone all'inizio dell'anno 2003 e che lo erano anche durante il periodo fiscale 2001/2002.

b) Imposta sul reddito e sulla sostanza

Art. 321c²⁹² Le imposte sul reddito e sulla sostanza del periodo fiscale 2003 sono tassate e riscosse conformemente al nuovo diritto.

c) Proventi straordinari degli anni 2001 e 2002

Art. 321d²⁹³ 1I proventi straordinari conseguiti negli anni 2001 e 2002 o in un esercizio che si è concluso in questi anni soggiacciono, per l'anno fiscale in cui sono stati realizzati, a un'imposta annua intera. Sono riservati gli articoli 36, 37 e 38.

2Sono considerati proventi straordinari in particolare le liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le componenti straordinarie del salario, i proventi aperiodici della sostanza come il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderatamente a interesse unico e da dividendi di sostanza, gli utili in capitale e di rivalutazione, lo scioglimento di accantonamenti e di riserve occulte, l'omissione degli ammortamenti e degli accantonamenti usuali nel rispettivo esercizio, nonché altri utili straordinari derivanti da un'attività lucrativa indipendente.

Procedura di tassazione dei proventi straordinari degli anni 2001 e 2002

Art. 321e²⁹⁴ 1I proventi straordinari del medesimo anno sono cumulati e soggiacciono, assieme, ad una sola imposta annua intera.

2L'imposta è calcolata applicando le aliquote valevoli per il periodo fiscale 2001/2002. La situazione personale è quella determinante all'inizio di quest'ultimo periodo fiscale.

3Le deduzioni sociali secondo l'articolo 34 non sono accordate. Le spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi straordinari possono essere dedotte.

4L'imposta scade con la notifica della decisione di tassazione.

5L'imposta comunale è assegnata al Comune dove sono dati i presupposti per l'assoggettamento secondo l'articolo 277 capoverso 1.

Spese straordinarie degli anni 2001 e 2002

Art. 321f²⁹⁵ 1Dal reddito imponibile tassato nel periodo fiscale 2001/2002 di contribuenti assoggettati nel Cantone il 1° gennaio 2003 possono essere dedotte le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni 2001 e 2002.

²⁸⁹ Capitolo introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²⁹⁰ Art. introdotti dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²⁹¹ Art. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²⁹² Art. introdotti dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²⁹³ Art. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²⁹⁴ Art. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²Sono considerate spese straordinarie unicamente:

- a) le spese di manutenzione per immobili (art. 31 cpv. 2 e 3), nella misura in cui superano annualmente la deduzione complessiva prevista dall'articolo 31 capoverso 4;
- b) i contributi dell'assicurato a istituzioni della previdenza professionale per il riscatto di anni contributivi (art. 32 cpv. 1 lett. d);
- c) le spese per malattia, infortunio o invalidità (art. 32 cpv. 1 lett. i), per perfezionamento e riqualificazione professionale (art. 25 cpv. 1 lett. d) nella misura di cui superano mediamente le spese già considerate.

³Le tassazioni già cresciute in giudicato sono modificate a favore del contribuente. La procedura applicabile è quella dell'articolo 234. La presentazione della dichiarazione d'imposta di cui all'articolo 321h è considerata quale domanda di revisione.

Modifica dell'assoggettamento nelle relazioni intercantionali negli anni 2001 o 2002

Art. 321g²⁹⁶ ¹In caso di partenza dal Cantone negli anni 2001 o 2002 i proventi straordinari dell'articolo 321d e le spese straordinarie dell'articolo 321f conseguiti o sostenuti fino alla data di partenza sono imponibili, rispettivamente deducibili in Ticino.

²In caso di arrivo nel Cantone negli anni 2001 o 2002 i proventi straordinari dell'articolo 321d e le spese straordinarie dell'articolo 321f conseguiti o sostenuti dalla data di arrivo nel Cantone fino al 31 dicembre 2002 sono imponibili, rispettivamente deducibili in Ticino.

Dichiarazione di imposta per gli anni 2001 e 2002

Art. 321h²⁹⁷ ¹I contribuenti devono presentare, nell'anno 2003, una dichiarazione di imposta completa compilata conformemente alle disposizioni concernenti la tassazione biennale praenumerando. Essa serve a determinare i redditi e le spese straordinari, a chiedere il rimborso dell'imposta preventiva, a procedere alle comunicazioni all'AVS per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa e a verificare i casi di tassazione intermedia.

²La dichiarazione di imposta deve essere comprensiva dei redditi straordinari (art. 321d) e delle spese straordinarie di cui si chiede la deduzione (art. 321f).

Tassazione intermedia per cessazione di attività negli anni 2001 o 2002

Art. 321i²⁹⁸ In relazione all'articolo 55 lettera b) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 la tassazione intermedia è data anche quando la cessazione dell'attività lavorativa ha una durata di almeno sei mesi senza interruzioni apprezzabili negli anni 2001 e 2002.

TITOLO II Disposizioni esecutive

Applicazione della legge

Art. 322 ¹Il Consiglio di Stato emana i Regolamenti e i Decreti esecutivi di applicazione della legge.

²Esso definisce le autorità competenti previste dalla legge ed è autorizzato a delegare i propri compiti alle autorità amministrative a lui subordinate.

Collaborazione in materia di imposta federale diretta

Art. 323²⁹⁹ ¹Quando in materia di imposta federale diretta, di imposta preventiva, di tassa d'esenzione dall'obbligo militare o di convenzioni internazionali di doppia imposizione è prevista la collaborazione delle autorità cantonali, il Consiglio di Stato è autorizzato a designare le autorità competenti e a stabilire, entro i limiti del diritto federale, le necessarie disposizioni esecutive.

²La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello funge da commissione cantonale di ricorso ai sensi della legislazione fiscale federale.³⁰⁰

TITOLO III Diritto previgente

Abrogazioni

²⁹⁵ Art. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²⁹⁶ Art. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²⁹⁷ Art. introdotti dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

²⁹⁸ Art. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224. L'articolo 321i è applicato retroattivamente agli eventi che si verificano negli anni 2001 e 2002 - BU 2002, 232.

²⁹⁹ Art. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 375; precedente modifica: BU 1995, 411.

³⁰⁰ Cpv. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

Art. 324 ¹Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati la Legge tributaria del 28 settembre 1976, nonché il Decreto legislativo del 13 marzo 1979 che deroga ad alcune norme della Legge tributaria del 28 settembre 1976, come pure la Legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964.

²Con riserva delle disposizioni transitorie, la Legge tributaria del 28 settembre 1976 e la Legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 rimangono applicabili alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della presente legge, nonché ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite prima della sua entrata in vigore.

Modificazioni

Art. 325

I.

La Legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979 è modificata nel modo seguente:

Art. 10 cpv. 1 lett. b) ³⁰¹

II.

La Legge sulla costituzione di riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali del 19 settembre 1988 è modificata nel modo seguente:

Art. 2; 5; 8 ³⁰²

III.

La Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957 è modificata nel modo seguente:

Ingresso ³⁰³

Art. 3; 10 ³⁰⁴

IV.

La legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è modificata nel modo seguente:

Art. 7 cpv. 3; 11 cpv. 1, 12 cpv. 1 e 2; 22 cpv. 2 lett. b); 28 cpv. 1 e 2; 30 cpv. 2; 37 cpv. 2; 38; 39; 40; 41; 42 cpv. 1 e 4; 43; 44; 47; 52; 53. ³⁰⁵

V.

La Legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1986 è modificata nel seguente modo:

Art. 16 cpv. 2 lett. a) b) c) ³⁰⁶

VI.

La Legge di sovvenzione cantonale alla costruzione delle ferrovie del 24 gennaio 1902 è modificata nel modo seguente:

Art. 15 Stralcio.

VII.

La Legge sul notariato del 23 febbraio 1983 è modificata nel modo seguente:

Art. 4 ³⁰⁷

TITOLO IV Entrata in vigore

Entrata in vigore

Art. 326 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

²La presente legge si applica la prima volta all'imposta dovuta per l'anno della sua entrata in vigore, nonché ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite a partire dalla sua entrata in vigore.

³⁰¹ Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

³⁰² Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

³⁰³ Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

³⁰⁴ Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

³⁰⁵ Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

³⁰⁶ Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

³⁰⁷ Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

Pubblicato nel BU **1994**, 345.